

## TORNATA DEL 22 LUGLIO 1863

PRESIDENZA DEL CONTE CANTELLI, VICE-PRESIDENTE.

**SOMMARIO.** *Congedo.* — Lettera del ministro per la guerra Della Rovere in risposta ad una petizione. — Istanza del deputato Sanguinetti per coordinamento di due leggi. — Discussione del disegno di legge per disposizioni intorno alle Commissioni d'inchiesta — Domanda del deputato Bixio sull'uso della stenografia in quelle Commissioni — Spiegazioni del ministro guardasigilli Pisanelli e osservazioni dei deputati Sineo e Michelini — L'articolo 1° è approvato — Proposta del ministro guardasigilli sull'articolo 2 — Osservazioni dei deputati Massari, Giorgini, relatore, Bixio, Depretis, Mandoj, Restelli e del ministro di marina Cugia — Approvazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 — Proposta soppressiva del deputato Massa all'articolo 6 combattuta dal guardasigilli, e dai deputati Panattoni e Giorgini, ed appoggiata dai deputati Saffi e Bertea — Emendamento del deputato Camerini — Osservazioni dei deputati Conforti, Sineo, Tecchio e Pica — Reiezione delle proposte Massa e Camerini, e approvazione dell'articolo 6 — Emendamenti dei deputati Tecchio e De Donno al 7 — Osservazioni dei deputati Panattoni, Sineo, Michelini, Depretis e Giorgini, relatore — Approvazione degli articoli 7, con emendamento del deputato Tecchio, e 8 (ultimo) — Istanza del deputato Bixio per il regolamento — Articolo di aggiunta proposto dai deputati Tecchio e Panattoni — È approvato — Domanda del deputato Bixio, e spiegazione della Commissione. — Relazione sul disegno di legge per la concessione di una ferrovia da Gallarate a Varese. — Interpellanza del deputato Bargoni circa una nota del Moniteur sulla questione dell'arresto dei cinque briganti inserita nella Gazzetta ufficiale, e istanza di pubblicazioni — Dichiarazioni del ministro per l'interno Peruzzi. — Discussione del disegno di legge per riparazioni al porto di Brindisi — Discorso, e voto motivato sospensivo del deputato Scrugli — Opposizione del deputato Michelini, e parole in favore dei deputati Ricciardi e Massari. — Relazione sul disegno di legge per la leva annuale sui nati nel 1843.

La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane.

**MASSARI**, segretario, legge il processo verbale della precedente tornata, che è approvato.

**GALEOTTI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

9373. Gioseffi Pasquale, farmacista del comune di Basile, in Basilicata, chiede un'indennità per gravissimi danni recatigli dal brigantaggio.

9374. Il Consiglio municipale e 53 abitanti del comune di Guardialfiera fanno adesione alla petizione 9300, relativa alla ferrovia campano-sannitica.

9375. Il comune di Marano-Ticino appoggia la petizione sporta dal municipio di Novara contro la proposta perequazione dell'imposta fondiaria.

9376. Il municipio di Cortona prega la Camera perchè voglia adottare una più giusta e ragionevole base del riparto prediale che non sia quella fissata nel progetto governativo.

### ATTI DIVERSI.

**D'ANCONA**. Pregherei l'onorevole Presidenza di voler ordinare che la petizione 9376, concernente la legge

della perequazione dell'imposta fondiaria, sia immediatamente trasmessa alla Commissione incaricata di esaminare la legge medesima.

**PRESIDENTE**. La petizione 9376 è già stata trasmessa alla Commissione per la perequazione dell'imposta fondiaria, come è stabilito dal regolamento.

Hanno fatto omaggio alla Camera:

Il marchese Camillo Pallavicino — Di una *Memoria sull'abolizione delle dogane, degli octrois, del canone gabellario, e sulla sostituzione di una tassa ponderale alla frontiera*, copie 2;

Il deputato Negrotto, a nome del marchese Massimiliano Spinola, di Genova — Di un'opera intitolata: *Saggio storico sulla restaurazione della repubblica ligure nel 1814*, una copia.

**RICCIARDI**. Vorrei chiedere l'urgenza della petizione 9374. Essa emana dal municipio di Guardialfiera, provincia di Campobasso.

I consiglieri municipali e molti cittadini di quel comune chiedono che, in virtù della legge sulle ferrovie meridionali, votata dalla Camera l'anno scorso, la linea passi nella valle del Biferno.

Io proporrei che questa petizione fosse rimandata

TORNATA DEL 22 LUGLIO

alla Commissione incaricata di occuparsi degli interessi de' comuni e delle provincie.

**PRESIDENTE.** Il deputato Ricciardi propone che la petizione 9374, come quella che riguarda interessi di comuni, sia mandata alla Commissione parlamentare incaricata di occuparsi degli interessi dei comuni e delle provincie.

Se non vi è opposizione, questo invio s'intenderà approvato.

(È approvato).

Il deputato De' Pazzi scrive che per motivi di famiglia gli occorre un congedo di un mese.

(È accordato).

**RISPOSTA DEL MINISTERO DELLA GUERRA AD UNA PETIZIONE MANDATAGLI DALLA CAMERA.**

**PRESIDENTE.** Il ministro della guerra scrive :

« Col riveritissimo foglio della S. V. al margine ricordato pervenne il reclamo dell'avola e tutrice delle figlie orfane minorenni del fu Emilio Peverelli, già maggiore nel disciolto esercito meridionale, Enrichetta e Giuseppina, tendente a conseguire per le sue pupille, in merito dei servizi prestati dal padre, una pensione, oppure un sussidio.

« Pregiomi accennare alla S. V. onorevolissima che, in quanto alla pensione le ricorrenti non vi hanno diritto, sia perchè il defunto loro genitore non aveva raggiunto gli anni di servizio richiesti dalla apposita legge, e sia perchè fu constatato che la causa dell'emotisi che trasse a morte il Peverelli non prese origine e svolgimento in diretta dipendenza degli eventi e delle fatiche della guerra.

« Per la concessione poi alle medesime di un sussidio, di già questo Ministero trovasi di avervi aderito per ben due volte, avendo loro in agosto 1861 accordato lire 60, ed il volgente mese lire 100. »

Firmato: DELLA ROVERE.

**MOZIONE D'ORDINE.**

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

Il Ministero presentava due progetti di legge distinti, l'uno sulla tassa della ricchezza mobile, l'altro sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati. La Commissione che ha riferito sul progetto di legge per la ritenuta sugli stipendi ha compiuto il suo lavoro giusta il concetto che gli stipendi e le pensioni fossero imposti con una tassa speciale. Ora, colla legge che abbiamo votato ieri, gli stipendi e le pensioni furono colpiti dalla tassa generale sulla rendita. Quindi io trovo di necessità che il lavoro della Commissione su questa legge dovrebbe essere ritoccato per porlo in armonia colla legge che abbiamo votato ieri.

Perciò proporrei che questa legge fosse rinviata alla Commissione, onde la modificasse in modo che con-

cordasse colla legge sulla tassa della ricchezza mobile. Non occorre che io dica essere urgente anche che questo lavoro si faccia, imperciocchè venendo ad eseguirsi la legge votata ieri, ne verrebbe una discrepanza sensibile fra impiegati ed impiegati. Alcuni pagherebbero lire due di ritenuta per la pensione, altri pagherebbero *lire cinque*. È necessario dunque che la Commissione si occupi di questa legge per ritoccarla e migliorarla onde sia posta in armonia colla precedente che ho accennato.

**PRESIDENTE.** Non vi è alcun dubbio che la Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge relativo alla ritenuta sugli stipendi terrà conto delle deliberazioni prese ieri dalla Camera nella legge sull'imposta della ricchezza mobile.

Non è necessario rendere avvertita quella Commissione del bisogno di consultare le disposizioni di quella legge.

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI SULLE INCHIESTE PARLAMENTARI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per disposizioni intorno alle inchieste parlamentari.

Il Ministero accetta le modificazioni proposte dalla Commissione?

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** In generale le accetto, salve però alcune modificazioni che verrò in seguito proponendo.

**PRESIDENTE.** La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola interrogo la Camera se intenda chiudere la discussione generale e passare a quella degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Le Commissioni d'inchiesta, nominate dall'una o dall'altra Camera del Parlamento nazionale, nel raccogliere le informazioni sui fatti pertinenti all'inchiesta, potranno quante volte lo credano opportuno, chiamare davanti a sè, e interrogare le persone atte a fornirle, secondo le forme stabilite al capo 3°, libro II del Codice di procedura penale, osservando, in questo caso, le disposizioni del titolo III, libro III di detto Codice.

« Avranno inoltre i poteri conceduti al giudice d'istruzione dagli articoli 176, 177, 178, 179 del Codice stesso. »

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Credo che la modificazione proposta dalla Commissione non tenda a rendere necessarie alla Commissione d'inchiesta le forme che sono prescritte nel capo 3°, lib. III del Cod. di procedura penale, ma che l'uso di queste forme sia per la Commissione d'inchiesta una mera facoltà; come era forse più chiaramente espresso nel progetto del Ministero.

Io domando alla Commissione se è di questo parere, perchè in tal caso io non avrei nulla da opporre.

**GIORGINI, relatore.** La Commissione ha proceduto precisamente nel senso espresso dalle parole dell'onorevole guardasigilli. Col primo articolo della legge essa ha inteso dare alle Commissioni d'inchiesta la facoltà di seguire, quando lo credano opportuno, il procedimento giudiziario, senza imporre però alle Commissioni l'obbligo di seguirlo, ma lasciandole affatto libere di decidere secondo la loro discrezione ed arbitrio, dei casi nei quali convenisse di seguirlo.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Dopo questa dichiarazione io non ho nessuna difficoltà di accettare le proposte modificazioni.

**BIXIO.** Io vorrei chiedere uno schiarimento all'onorevole ministro ed alla Commissione; vorrei sapere, cioè, se le Commissioni d'inchiesta potranno valersi senza contestazione di sorta, quando lo giudicassero opportuno, della stenografia per raccogliere le deposizioni, invece di servirsi dei soliti mezzi a cui si riferisce il Codice di procedura penale. Siccome l'uso della stenografia non è prescritto dal Codice penale potrebbero nascere delle contestazioni, quindi sarebbe bene che fosse detto nell'articolo stesso.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole deputato Bixio concedendo alla Commissione di inchiesta la facoltà di usare la stenografia, intende, credo, di accertare nel miglior modo possibile le dichiarazioni che vengono rese dai testimoni a cui si rivolgono le interrogazioni della Commissione.

Quando i giudici intendono raccogliere le testimonianze devono sentire il medesimo bisogno; nondimeno finora non si è ricorso al sistema della stenografia.

La ragione è evidente, e credo che potrebbe valere anche per le Commissioni d'inchiesta; accade spesso volte che un testimonio si esprima male, che egli non sia bene inteso, e si dà luogo in buona fede a quelle correzioni, a quei mutamenti che occorrono; così si raccoglie la vera dichiarazione che il testimonio intende rendere, e si evita un pericolo grave e pel testimonio che depono, e per coloro a cui la sua testimonianza deve giungere. Però i mezzi ordinari fin qui furono stimati sufficienti per testimonianze che riguardano fatti gravi, come sono quelli che si riferiscono alla vita di cittadini: il che non toglie che si possa usare altri mezzi.

**SINEO.** Domando la parola.

**MICHELINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Sineo.

**SINEO.** Io non vorrei che alcuno potesse ricavare dalle parole dell'onorevole guardasigilli, che non sia lecito all'autorità giudiziaria di servirsi della stenografia.

La legge lascia all'autorità giudiziaria la facoltà di usare quei mezzi migliori che crede per accertare i fatti. Uguale facoltà debbe spettare naturalmente a coloro che sono incaricati di una inchiesta parlamentare. Ciò non contrasta al diritto che ha l'interrogato di

dare spiegazioni, di ritrattare, se crede, quello che ha detto da prima, di affermare che una parola gli è sfuggita inavvertentemente e che non intende di mantenerla.

Ma quando si tratta di cose molto importanti, sarà sempre utile di avere uno specchio esattissimo di ciò che si è detto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha la parola.

**BIXIO.** L'ho domandata io prima.

**PRESIDENTE.** L'aveva domandata, ma avendo già parlato una volta io non potrei a termine del regolamento accordargliela nuovamente.

**BIXIO.** Era per fare una domanda.

**PRESIDENTE.** Il regolamento non distingue tra il parlare e il far una domanda.

**BIXIO.** Allora domando di spiegare meglio il mio concetto.

**PRESIDENTE.** Per dare una spiegazione ha la parola.

**BIXIO.** La risposta del signor ministro mi porta a chiarir meglio il mio pensiero. Prima di tutto osserverò che senza essere molto pratico delle cose forensi, capisco tuttavia che la condizione di chi è chiamato a funzioni giuridiche è ben diversa generalmente dalla condizione di chi è chiamato a far parte di una Commissione d'inchiesta; non sempre avranno la stessa pratica a raccogliere le informazioni. Di più, le persone giuridiche sono generalmente stabili e fisse in un luogo, di cui per conseguenza conoscono il dialetto, mentre le Commissioni d'inchiesta sono vaganti; l'attuale, per esempio, dovrà percorrere tutte le coste d'Italia, come l'antecedente ha percorso le provincie meridionali. Ora neanche un giudice istruttore che sia abilissimo a raccogliere le deposizioni nel dialetto di una data provincia, io credo potrebbe ugualmente raccogliercle in tutti gli altri dialetti.

Nel ramo giuridico inoltre si tratta di cose che si dirigono a tutte le intelligenze, bisogna dunque servirsi di un mezzo accessibile a qualunque; invece nelle cose relative ad una inchiesta generalmente si tratta di rivolgersi a persone di una certa elevatezza, le quali per conseguenza si esprimono in lingua quale si scrive; la Commissione per avere informazioni autorevoli non si rivolgerà a un calzolaio, necessariamente si rivolgerà a persone istruite che san parlare la lingua.

Questo mi pare importante perchè quando la Commissione giudichi di valersi della stenografia abbia la facoltà di farlo. Da quello che ha detto il signor ministro pareva che niente si opponesse rigorosamente parlando, ma si dice che i mezzi ordinari bastano, e si può quindi fare senza della stenografia; ora io posso dire che la presente Commissione d'inchiesta nella prima seduta che tenne cominciò per istabilire che raccoglierebbe colla stenografia le deposizioni.

*(Diversi deputati chiedono la parola)*

La Commissione non ha a fare una collezione di documenti per l'Accademia della Crusca; importa che ci sia la verità; e quando vi è un metodo per cui si

TORNATA DEL 22 LUGLIO

può raccogliere tutto quello che si dice, credo che esso sia più conveniente di qualunque altro. Prego quindi il signor ministro ed i miei colleghi della Commissione d'inchiesta a riflettere quanto sia importante di poter valersi di questo mezzo, occorrendo. Dirò poi che nelle inchieste oggi si fa così dappertutto. Abbiamo raccolta dalla stenografia la più importante delle inchieste inglesi, che ognuno può consultare nel Gabinetto della Commissione. Nella Commissione francese si vede il capo degli stenografi sottoscritto al verbale delle sedute. Perchè non faremo lo stesso anche noi tutte le volte almeno che sarà giudicato utile?

Io prego l'onorevole ministro guardasigilli e la Commissione a concedere che la cosa sia posta in modo che quando la Commissione lo giudichi conveniente, possa valersi della stenografia. Quando la Commissione crederà che non sia il caso di valersi di essa non lo farà. Io che ho presieduto la Commissione d'inchiesta sulle cose nautiche, tutte le volte che le deposizioni erano abbastanza importanti per prenderle interamente, posso dire che si faceva uso della stenografia: credo che se la Commissione del brigantaggio avesse fatto uso della stenografia alcune deposizioni sarebbero lette con molto frutto. Dico questo delle deposizioni del generale La Marmora, del Govone, del Villareis, del Franzini, e così si fosse udito il generale Recagni a giudicare da un suo rapporto in iscritto. Così di alcuni altri. Questo non vuol dire che il segretario Massari non facesse bene, ma non tutti hanno la stessa abilità, e poi altro è ridire quello che uno vi dice, altro è riassumere o dire a modo proprio i concetti altrui, e tutti sanno che certi uomini vogliono dire a modo loro, e cambiando si perde sempre. Può essere che spesso sia men bello letterariamente parlando, ma qui non è il caso di ricercare la lingua, ma si tratta sempre di trovare il vero in qualunque modo sia detto, purchè chiaro. Parmi dunque che lavorando non per l'Accademia della Crusca, ma per la verità si debba fare nel modo che altri ha usato, e questo è certo con la stenografia.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha la parola.

**MICHELINI.** Qualunque dichiarazione si faccia in questo recinto, vuoi dai deputati, vuoi dai ministri, non sono altro che opinioni individuali che non hanno forza obbligatoria, e rigorosamente parlando non l'hanno nemmeno le dichiarazioni della Camera, a meno siano tradotte in legge. Quindi a questo riguardo non sussistono i timori dell'onorevole Sineo circa le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro di grazia e giustizia per ciò che spetta all'uso che abbasia a fare nei tribunali della stenografia.

La domanda poi fatta dal deputato Bixio è assolutamente estranea all'argomento di questa legge, nella quale altro non si fa che derogare ad alcune disposizioni del diritto comune a favore delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, acciò esse possano bene disimpegnare il loro ufficio.

Ora il diritto comune non vieta ad alcuna Commis-

sione d'inchiesta, come non lo vieta nemmeno ai privati, di valersi della stenografia. Non essendo legge che vieti l'uso della stenografia, sarà lecito alle Commissioni d'inchiesta di valersene come e quando lo crederanno opportuno, perchè è lecito tutto ciò che non è proibito, nella stessa guisa che avranno il diritto di ricorrere alla telegrafia ed a tutti gli altri mezzi atti ad esercitare il loro mandato.

*Una voce.* Anche alla fotografia.

**MICHELINI.** Ed anche la fotografia potrebbe tornare utile per ritrarre i deponenti. (*Si ride*)

Io credo dunque che la domanda dell'onorevole Bixio nulla abbia che fare colla presente legge, rimanendo ben inteso, senza che sia necessario di dirlo, essere lecito alle Commissioni d'inchiesta di ricorrere alla stenografia in quel modo e sempre quando lo crederanno opportuno.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Mi pare che veramente noi siamo tutti d'accordo. Non è dalla legge vietato che si faccia uso della stenografia, e quando la Commissione d'inchiesta, in alcuni casi, troverà questo mezzo utile allo scoprimento del vero, io credo che vi possa ricorrere senza violare alcuna disposizione di legge.

Se non che è da distinguere la compilazione delle testimonianze dalla loro pubblicazione, perchè la testimonianza non può essere fatta pubblica, se non si adempie alla forma sostanziale della sottoscrizione. In conseguenza non potrebbe essere attribuita a taluno una dichiarazione, la quale non fosse da lui sottoscritta: in questo senso io credo che le opinioni dell'onorevole Bixio possano essere soddisfatte senza altra dichiarazione all'articolo della legge medesima.

**BIXIO.** Dopo le spiegazioni del signor ministro, io non ho più niente a dire.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Panattoni.

**PANATTONI.** Dopo quanto ha detto l'onorevole ministro, non mi resta altro a soggiungere, perchè volevo io pure dimostrare come in pratica si sarebbero incontrate le difficoltà testè accennate.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

« Art. 2. Avranno ancora facoltà di fare accessi, di ordinare perizie e di chiedere comunicazione di atti e documenti. »

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Io pregherei la Commissione se invece della frase: *chiedere comunicazione di atti e documenti*, che forse potrebbe avere un'estensione tale da suscitare gravi questioni, non si potesse contentare di sostituire a questa frase la seguente: *di domandare le informazioni opportune*.

**MASSARI.** Vorrei avere dalla cortesia dell'onorevole relatore della Commissione una spiegazione, la quale probabilmente io la chiedo per ignoranza, ma su cui desidero di essere illuminato.

Che cosa vuol dire *fare accesso*? La formola è una formola italiana oppure no? Io mi rivolgo in modo particolare all'onorevole Giorgini, perchè egli è com-

petente non solo in giurisprudenza, ma è ancora ottimo giudice della buona lingua italiana.

**GIORGINI, relatore.** Mi pare che la parola *accesso* abbia un significato e tecnico e usuale talmente chiaro e determinato che crederei di mancare del rispetto alla Camera se venissi qui a spiegarlo. Tutte le volte che il tribunale crede che possa essere utile di portarsi sopra luogo per verificare uno stato di fatto, necessario a conoscersi per l'istruzione d'un affare, l'autorità giudiziaria lo fa.

Noi vogliamo che questa medesima facoltà sia accordata alle Commissioni d'inchiesta e non vediamo che obbiezione si possa fare...

**MASSARI.** Signor presidente, la parola per uno schiarimento.

**GIORGINI, relatore.** All'onorevole Massari non pare chiara o non par buona la parola: ma io credo che sia pure usata e intesa da tutti. *Accedere* ad un luogo vuol dire andarci; sono due radicali di eccellente latino naturalizzate da lungo tempo in Italia.

**MASSARI.** Protesto che io non ho fatto obbiezione; ho solamente domandato uno schiarimento, e mi duole di dire che quello che mi ha dato l'onorevole relatore non mi soddisfa nè punto nè poco, perchè non ho capito nulla.

**PRESIDENTE.** Il ministro proponeva di fare una modificazione all'articolo 2°. La Commissione accetta questa modificazione?

**BIXIO.** Domando la parola.

Io prego la Commissione di non accettare questa modificazione, e prego l'onorevole ministro di grazia e giustizia a riflettere che tutte le volte che i Governi dovettero nominare Commissioni d'inchiesta amministrativa hanno sempre data facoltà di richiedere qualunque documento di cui credessero di aver bisogno.

Se la Camera non ha confidenza bastevole nei membri di una Commissione, non nomina Commissioni d'inchiesta, ma se nomina Commissioni, queste devono poter richiedere quei documenti che credono, e con queste avranno quelle stesse facoltà che hanno dovunque le Commissioni amministrative, nè so vedere ragioni di differenza; per esempio per la sicurezza delle coste e per cose che si riferiscono alla marina, hanno avuto potere di richiedere qualunque progetto, qualunque studio o documento si fosse fatto in qualunque modo.

Io credo che le Commissioni della Camera non possano procedere altrimenti, e quindi credo di dover insistere sulla dicitura della Commissione che mi pare ancora migliore del progetto ministeriale e perchè si dica *di fare accessi, di ordinare perizie e di chiedere comunicazione di atti e documenti di qualunque genere*, aggiungerei ancora

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Il Governo, presentando questo disegno di legge, ha reso omaggio al desiderio che ha manifestato la Camera in più circostanze. Alla nomina di Commissioni d'inchiesta il Governo ha consentito ogni volta che lo ha giudicato conveniente. A questo riguardo due

sono già i voti della Camera ai quali ha consentito il Governo. Questi sono precedenti felici pel Parlamento italiano; imperocchè se in Inghilterra le Commissioni d'inchiesta poterono funzionare senza difficoltà, è pur vero che in altri paesi, nei quali era vigore il regime costituzionale, il pensiero delle Commissioni d'inchiesta ha incusso tali e tante paure pei conflitti che ne poteano avvenire tra il Parlamento ed il potere esecutivo, che talvolta ne fu sospesa l'approvazione, tal'altra ammessa, ma temporaneamente.

I fatti che ho ricordati provano evidentemente che lo spirito con cui si è inaugurato fra noi questo sistema è arra della mutua fiducia con cui si sono riguardati finora i varii poteri dello Stato.

**MANDOJ-ALBANESE.** Chiedo di parlare.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Non dubito che nell'animo dell'onorevole Bixio e degli altri deputati, i quali intendono sancire il diritto del Parlamento di nominare Commissioni d'inchiesta che abbiano facoltà di chiedere comunicazione di documenti, non entri il pensiero di voler turbare l'andamento del potere esecutivo; ma poichè facciamo una legge, dobbiamo farla non solo per noi, ma anche per gli altri, dobbiamo metterci in guardia contro conflitti che potrebbero sorgere.

Ora ammessa com'è formolata la legge e senza alcuna dichiarazione potrebbe nascere qualche conflitto. La Commissione può chiedere la comunicazione di documenti: ma se vi sono documenti che si possono comunicare senza il menomo inconveniente, ve ne sono degli altri, sui quali la legge e l'interesse generale prescrivono il più assoluto silenzio. La Commissione può richiedere la comunicazione di documenti che riguardano segreti di Stato, che non possono uscire dalla sfera del potere esecutivo, senza comprometterne l'azione. Avrà la Commissione stessa il diritto di turbare l'azione del potere esecutivo e di richiedere questi documenti?

Io credo che guardando le cose con quella buona fede con cui noi dobbiamo sperare che sempre procederanno, dopo questi fatti che sono avvenuti nel Parlamento italiano e che ci fanno onore, non ci sarà ministro, non ci sarà autorità che voglia rifiutare i documenti che loro saranno richiesti dalla Commissione d'inchiesta quando la Commissione d'inchiesta si manterrà in quei termini in cui è da sperare che si mantenga.

Pero se si vuole stabilire solamente il diritto che la Commissione d'inchiesta ha di prendere tutte le informazioni che sono necessarie, questa facoltà include tutto, e lo include in un modo non così determinato, non così deciso, non così scolpito da far nascere da questa facoltà un'arma di guerra e di conflitto che è nell'interesse di tutti i partiti di evitarlo.

Io non ho pensato con questa osservazione di voler in nulla attenuare ciò che è nei diritti della Commissione d'inchiesta, ma ho creduto mio debito di mettere

TORNATA DEL 22 LUGLIO

in avvertenza la Commissione sulle conseguenze che potrebbero derivare da una facoltà quando di essa se ne potrebbe abusare.

**DEPRETIS.** Risponderò brevi parole all'onorevole ministro.

Egli ha citato dei precedenti; ha parlato di paesi dove le Commissioni d'inchiesta non sono state mai accolte senza difficoltà; disse anche che le inchieste parlamentari sono ormai una parte del meccanismo costituzionale in Inghilterra, e che perciò non avvenne in Inghilterra ciò che accadde in altri paesi dove furono talora ammesse, ma sempre con loro maggiore o minore restrizione.

La mia risposta è facile. Se in Inghilterra si è praticato con una maggiore larghezza nel senso dei principii di libertà il sistema delle inchieste parlamentari, nel quale felicemente siamo entrati e spero per rimanervi, e se furono invece ammesse mal volentieri altrove, ciò avvenne perchè altrove le libertà costituzionali sono meno rispettate.

Non credo poi che vi sarà pericolo di conflitti col potere esecutivo da parte di una Commissione d'inchiesta nel caso in cui domandasse comunicazione di atti e documenti.

Prima di tutto la Commissione d'inchiesta emana dalla Camera colla quale il Ministero deve essere d'accordo se vuole stare al potere; sono dunque in certo modo gli amici del Ministero che formano parte della Commissione d'inchiesta.

Or bene, questa Commissione ha nelle deliberazioni della Camera un limite al suo mandato, e certo non potrebbe abusarne. Così ad esempio, la Commissione per l'inchiesta sulla marina non verrà sicuramente a domandare all'onorevole guardasigilli dei documenti che riguardino una riforma del Codice civile; questi documenti certo non glieli verrà a chiedere, ma per tutto quello che si conferisce ad illuminare la Commissione nell'adempimento del suo mandato, per tutta sorta di documenti coi quali essa possa illuminarsi al fine di soddisfare l'incarico che ha ricevuto dal Parlamento, io credo che sarebbe negare l'autorità della Camera stessa nella Commissione d'inchiesta che la rappresenta se non potesse richiedere questi atti e questi documenti al Ministero.

Del resto, nel Governo costituzionale io non vedo molto chiaro in che cosa possano consistere i documenti che contengano i segreti di Stato, massime quando la Camera ha deciso un'inchiesta parlamentare e ne ha segnato i confini. Io dico schiettamente che queste cose non le capisco. Ma ci fosse anche una tal dimanda di documenti che non potesse farsi senza pericolo, il ministro potrà appellarsi alla Camera, e la Camera potrà decidere. Ma se nella legge non si mettesse una espressa disposizione, massime dopo la discussione che è avvenuta, la facoltà di richiedere atti e documenti ci verrebbe ad ogni momento contestata e quindi mancherebbe una parte essenzialissima della

legge, e la Commissione resterebbe spesso nella condizione di non poter adempiere al suo mandato.

Io prego quindi il Ministero di arrendersi a queste semplici considerazioni, e a consentire a che l'articolo rimanga qual venne compilato dalla Commissione.

**MANDOJ-ALBANESE.** Domando la parola.

**MASSARI.** Domando la parola.

**DEPRETIS.** Egli può essere sicuro che le Commissioni d'inchiesta, massime in materie analoghe a quella sulla marina, non domandano che atti e documenti di cui nessun ministro può fare difficoltà a dar comunicazione.

**PRESIDENTE.** La parola è al signor Mandoj-Albanese.

**MANDOJ-ALBANESE.** Alle parole dette dall'egregio mio amico e collega Depretis sul merito della questione, io non saprei aggiungerne altre migliori, nè potrei io più bellamente esporle.

Sento però il bisogno di manifestare chiaramente alla Camera la triste impressione che faceva questa legge fin dal primo momento che fu presentata dal ministro alla Camera.

Perocchè, dopo i deplorabili fatti per parte del Ministero, sulle proposte della Commissione sul brigantaggio, vedendo ancora io come il Ministero assolutamente avversi la discussione della legge sul brigantaggio, studiandosi di elevare difficoltà ed avversandola in tutti i modi, io mi dissi fin d'allora: « questa legge deve rinchiudere qualche grave fatto! Dovrà ridurre forse la Commissione d'inchiesta nel caso di non poter conoscere i veri fatti! Di essere impotente a domandare ed a farsi dare documenti dal Ministero, ecc.! »

Ecco perchè io dissi a me stesso, e lo confidai a qualche collega, che il Ministero col suo schema di legge, anzichè dare alle Commissioni d'inchiesta tutti i mezzi legali dei quali possono aver bisogno per l'adempimento del loro mandato, esso avrebbe invece ristrette le facoltà ed attribuzioni di quelle; avrebbe fatto in modo che la legge, mediante qualche articolo ristrettivo che rinchiudesse riserva, avrebbe defuse e rese inutili le inchieste parlamentari, le quali non vanno molto a sangue ai nostri signori ministri.

Ora le parole dette dall'onorevole ministro guardasigilli mi hanno confermato pienamente in quella mia sentenza.

Detto ciò, lascio alla Camera di dare la debita risposta al ministro per la giustizia.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Per verità io potrei invocare la testimonianza di molti onorevoli deputati intorno alla sollecitudine con cui io ho obbedito al voto della Camera per la presentazione di una legge in proposito. Appena quel voto fu manifestato, io feci in modo di soddisfarvi. È inutile che io dichiaro che è stato lontanissimo dal Governo il pensiero malevolo che gli attribuisce l'onorevole Mandoj-Albanese; basti l'osservare che la legge proposta è stata adottata

con poche modificazioni dalla Commissione scelta dagli uffici.

Quanto alla questione dei documenti non muovo qui alcuna difficoltà. Io poneva solo in avvertenza la Camera che era nell'interesse di tutti, non solo del presente Ministero, di fare alcune riserve. Quando è ben inteso che, domandati questi documenti, il Ministero abbia facoltà di rifiutarli, qualora lo creda, facoltà che gli sarebbe innegabile mentre il giudizio supremo su questo conflitto spetterebbe alla Camera, fatta questa riserva, io non ho difficoltà che si voti pur anco la comunicazione dei documenti, restando ben inteso che questa comunicazione riguarderà quei documenti che possono senza pericolo venir comunicati.

**MASSARI.** Veramente io era dell'avviso, non di quello che ha espresso adesso, ma di quello che ha espresso poc'anzi l'onorevole guardasigilli, e ciò per una ragione semplicissima. Io trovo l'aggiunta proposta dalla Commissione assolutamente superflua; io non saprei comprendere una Commissione d'inchiesta la quale non avesse il diritto e la facoltà inerente alla stessa sua qualità di Commissione d'inchiesta di domandare ai ministri comunicazione di tutti gli atti e documenti che stimerà opportuno di avere a conoscere; io non so se in una legge si debba inserire una superfluità.

**DEPRETIS.** È sempre ben fatto.

**MASSARI.** Le stesse ragioni che ha enunciato l'onorevole deputato Depretis sono ragioni le quali invece di farmi giungere alla conseguenza alla quale egli è giunto, mi fanno invece giungere alla conseguenza alla quale giungo io: precisamente perchè non è da supporre che ci possa essere una discrepanza sostanziale tra una Commissione d'inchiesta ed un ministro; trattandosi di affare di tanto momento, non è da supporre...

**PANATTONI.** Domando la parola.

**MASSARI.** ...che una Commissione d'inchiesta possa essere nominata contro l'opinione di un Governo che ha l'appoggio della maggioranza; dimodochè il caso preveduto dall'articolo della Commissione non si verrebbe ad avverare nè punto nè poco.

E poi c'è un'altra riflessione, che io sottopongo alla Camera, ed è questa. A che pro inserire nella legge una clausola quando voi non ci mettete una correlativa sanzione penale? Ma supponete che domani un ministro si rifiuti e dica: non voglio comunicarvi i tali documenti, ebbene voi avete la facoltà di punire il testimone che si rifiuta a deporre, e non avete la facoltà di punire il ministro il quale rifiuta dei documenti che crede in coscienza, sotto il peso della sua responsabilità, di non poter comunicare!

Per conseguenza io, malgrado che sia stato abbandonato in anticipazione dall'onorevole guardasigilli, ripiglio, anche per amore di una dizione molto più corretta e precisa, per conto mio, come emendamento l'articolo 2° della proposta di legge ministeriale.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro della marina ha facoltà di parlare.

**CUGIA, ministro per la marineria.** Io non voglio nè combattere, nè accettare la proposta testè fatta dall'onorevole Massari; voglio far solo riflettere alla Camera che questa non è una legge che sia fatta specialmente per la Commissione d'inchiesta che andrà la prima ad applicarla, ma che è una legge generale.

Il Governo allontanando affatto il caso di questa Commissione per le cose della marineria, crede che sicuramente potrà venire l'occasione in cui il Governo non giudichi conveniente di fornire documenti per cose amministrative, potrà venire quella data circostanza in cui vi sia un documento tale per un'altra Commissione d'inchiesta, per un altro fatto, che non convenga comunicare.

Ora, che cosa arriverà? Arriverà che se una Commissione d'inchiesta in quelle date circostanze domanda qualche documento che il Governo stimi di non poter comunicare, essa ne riferirà alla Camera e questa deciderà se si dovrà dare o no.

**SINEO ed altri.** Benissimo! benissimo!

**CUGIA, ministro per la marineria.** Pare a me che posta la questione in questi termini non riesca dubbio sull'interpretazione che si debba dare a quest'articolo.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Restelli.

**RESTELLI.** A me sembra che per questo solo che una discussione si è elevata sulle parole proposte dalla Commissione a questo articolo 2°, dobbiamo mantenerle, perchè messo in questione se Commissioni d'inchiesta abbiano o no il diritto di avere comunicazione di atti e documenti, se noi togliessimo quelle parole, ne nascerebbe il dubbio se le Commissioni d'inchiesta possano o no richiamare questi atti e documenti.

Ho udito che l'onorevole guardasigilli non insiste nella sua prima proposta, cioè di ritornare all'articolo ministeriale, ed aderisce alla proposta della Commissione; ma nell'interpretazione che ha data all'articolo 2° ha fatta una riserva che sotto un certo aspetto è giusta, ma che io non vorrei fosse male interpretata. Il signor ministro ha detto: il potere esecutivo darà gli atti ed i documenti che saranno richiesti dalla Commissione; ma se troverà che la comunicazione possa essere pericolosa per il Ministero vi si rifiuterà.

Ora, io non potrei accettare in questa maniera assoluta il concetto espresso dal signor ministro, perchè, siccome la Commissione è nominata dal Parlamento ed ha i poteri a lei dal Parlamento stesso delegati, poteri che sono di natura legislativa e quindi superiori a quelli del potere esecutivo, così non saprei comprendere come si possa ammettere la facoltà assoluta del rifiuto cui ha accennato l'onorevole guardasigilli. Se il Ministero trovasse che la comunicazione di un dato documento possa compromettere la salute del paese o l'ordine pubblico, capisco benissimo che sotto la sua responsabilità potesse opporre un rifiuto; ma dovrebbe in pari tempo portare il caso avanti il Parlamento per essere deciso.

Noi paralizzeremmo il concetto di quest'articolo se

TORNATA DEL 22 LUGLIO

ammettessimo come sottinteso che il Ministero, senza dar ragioni al Parlamento del suo rifiuto, possa rifiutare la comunicazione dei documenti richiesti.

Mi sembra che l'onorevole ministro della marina abbia appunto portata la questione su questo terreno. Egli disse: il Ministero rifiuterà la comunicazione di un documento se la crederà pericolosa, ma porterà il caso davanti il Parlamento perchè esso decida se il rifiuto è abbastanza giustificato.

Concludo pregando la Camera ad accettare l'articolo 2 della Commissione e mantenerlo nel suo concetto, come dissi or ora, cioè che il Ministero, sotto la sua responsabilità, in dati casi possa rifiutare la comunicazione di un atto o documento, ma che il caso debba essere portato davanti al Parlamento per essere deciso.

**PRESIDENTE.** Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare.

**PANATTONI.** Io dichiaro che la Commissione non potrebbe accettare l'emendamento dell'onorevole Massari; e non lo potrebbe accettare appunto perchè essa ha riformato l'articolo nel modo con cui lo ha proposto, in virtù dei mandati che aveva ricevuti dagli uffici, e per i motivi discussi nel seno della Commissione e testè propugnati da taluno che parlò prima di me.

Siccome poi chi aveva interesse di opporsi alla proposta della Commissione, cioè il ministro, è venuto a spiegazioni conciliative; pare a me che la Camera debba risolutamente eliminare ogni dubbio, accogliendo l'articolo quale fu proposto dalla Commissione.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura della discussione, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(La discussione sull'articolo 2° è chiusa.)

Domando all'onorevole ministro se insiste nel suo emendamento.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Dopo le spiegazioni date dalla Commissione, non insisto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Massari insiste nel suo emendamento?

**MASSARI.** Insisto.

**PRESIDENTE.** Allora metto ai voti l'emendamento del deputato Massari, il quale consiste...

**MASSARI.** La prego di domandare se è appoggiato.

**PRESIDENTE...** il quale consiste nel sostituire l'articolo, quale fu proposto dal Ministero, a quello presentato dalla Commissione.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

**MASSARI.** Gli ho preparata la via io stesso. (*ilarità*)

**PRESIDENTE.** Venne ora presentato un nuovo emendamento, ma la discussione essendo stata chiusa non credo che si possa ammettere, giacchè non vi sarebbe più facoltà di svolgerlo. (*Rumori a sinistra*)

**MASSA.** Lo propongo come aggiunta all'articolo 2°.

**PRESIDENTE.** Se lo propone come aggiunta, comincio a mettere ai voti l'articolo 2°.

(È approvato.)

Ora il deputato Massa propone un'aggiunta così concepita:

« Eccettuati gli atti delle istruttorie penali nelle quali non sia emanata o l'ordinanza o la sentenza della sezione d'accusa, a termine degli articoli 239, 242 e 423 del Codice di procedura penale. »

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Evidentemente la facoltà che ha la Commissione...

**MICHELINI.** Domando la parola.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia...** di mandare i documenti è nei termini di legge. Gli atti dei quali è impedita la pubblicazione non possono essere comunicati alla Commissione d'inchiesta.

In conseguenza il concetto del secondo alinea dell'onorevole deputato Massa, che non era contrastato dall'onorevole deputato Bixio, non era neppure contrastato dalla Commissione, non è escluso; però mi pare assolutamente superflua quest'aggiunta all'articolo 2°.

**MASSA.** Prendo atto delle dichiarazioni del ministro di grazia e giustizia, e siccome s'intenderebbe in tal modo eccettuato tutto ciò che non è per legge scritto sino a determinato punto, io non dissento a ritirare come sovrabbondante l'aggiunta da me proposta.

**PRESIDENTE.** Essendo ritirata, non si fa più luogo a votazione su questo punto.

Leggo l'articolo 3°:

« Gli atti di cui è parola nei due precedenti articoli potranno dalla Commissione d'inchiesta essere delegati ad uno o più dei suoi membri, od anche agli ufficiali di polizia giudiziaria. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 4°:

« I testimoni ed i periti saranno citati per mezzo degli uscieri dei tribunali ordinari. »

**SANGUINETTI.** Ho bisogno di avere uno schiarimento dalla Commissione.

Quest'articolo dice: « I testimoni ed i periti saranno citati per mezzo degli uscieri dei tribunali ordinari. »

Ora la parola *tribunali* nella nostra legge sulle ordinazioni giudiziarie ha un significato tecnico...

*Voci.* No! no!

**SANGUINETTI...** significa, cioè, tribunali collettivi che si trovano nei capiluoghi di circondario; gli inferiori si chiamano giudicature...

**SINEO.** Ma no! (*No! no! — Interruzioni*)

**PRESIDENTE.** Lo lascio parlare. (*L'oratore si tace*) Ha finito?

**SANGUINETTI.** Mi dicono che ha un significato generico, quindi non insisto.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 4°.

(È approvato.)

« Art. 5. Le indennità dovute ai testimoni e periti

saranno liquidate dal presidente del tribunale circondariale del luogo nel quale la Commissione adempie al suo incarico, e dove non vi sia tribunale, dal giudice del mandamento. »

(È approvato.)

« Art. 6. Le offese contro i membri della Commissione saranno punite a norma degli articoli 257, 258, 259, 262, 264, 265 e 266 del Codice penale.

« La falsa testimonianza o perizia, la reticenza o renitenza a doperre, la subornazione ed istigazione alla falsa testimonianza o perizia, saranno punite a seconda degli articoli 364, 365 n° 5; 367, 368, 369, n° 4; 370, n° 4; 371 e 373.

« Però la pena della reclusione non sarà applicata per un tempo minore di anni cinque, e quella del carcere sarà accresciuta di un grado nei casi in cui rimarrebbe al di sotto del *maximum*. »

**MASSA.** Domando la parola.

L'ultimo capoverso di questo articolo porta, secondo me, un'esagerazione di penalità che non è giustificata; propongo perciò alla Camera di eliminarlo. Finchè si vogliono applicare le sanzioni comuni alle testimonianze, alle perizie che seguiranno davanti le Commissioni d'inchiesta, è ragionevole; ma che le false testimonianze, le subornazioni, le reticenze stesse che avranno luogo in occasione d'inchiesta si vogliano punire di più che i reati i quali avvengono in procedimenti ordinari, per me trovo che è un'esagerazione nella penalità, tanto più ingiustificabile quando consideriamo che nelle inchieste hanno soventi luogo le agitazioni dei partiti, e che i fatti che danno origine ad un'indagine d'inchiesta parlamentare, soventi s'ispirano appunto a queste lotte politiche. Suppongasi un'inchiesta sopra un'elezione in cui i partiti sono in lotta, come mai si vorrà per la reticenza d'un testimoniaio in questo caso rendere ancora più grave la pena che rispetto ad un reato comune? D'altro canto nella constatazione dei fatti politici la verità sorge dal contrasto fra i partiti, e presto potrebbe convertirsi in un reato di reticenza.

Perciò io propongo la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 6.

**PRESIDENTE.** Il deputato Massa propone la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 6.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Non so se il deputato Massa abbia avvertito che le sanzioni stabilite per le false testimonianze in quanto concerne le Commissioni d'inchiesta sono quelle medesime stabilite per le false testimonianze in materia civile. Ed anzi uno degli onorevoli membri della Commissione quasi moveva lamento di questa mitezza, richiedendo che invece fossero applicate le sanzioni stabilite per le false testimonianze in materia penale. Si avvertì che la Commissione d'inchiesta poteva, considerata come emanazione del Parlamento, dare un carattere anche più grave alle false testimonianze ed a tutti quegli altri

reati che si commettono dai testimoni, che in conseguenza bisognava accrescere la pena, non fino però a renderla uguale a quella che avrebbero patito i testimoni qualora avessero prodotto una falsa testimonianza in materia penale.

Mi pare dunque che questo concetto possa essere accolto anche dall'onorevole Massa.

**PRESIDENTE.** Il deputato Massa insiste sulla sua proposta?

**MASSA.** Mi pare che, comunque riconosca che la penalità sia quella portata dalla legge penale per le false deposizioni in materia civile, tuttavia sia conveniente lasciare maggior latitudine ai giudici onde possano, secondo le varie circostanze, applicare una maggiore o minor penalità, in guisa che togliendo questo *minimum*, al disotto del quale non si potrebbe discendere, i giudici possano apprezzare le singole circostanze dei casi, e graduare le pene in ragione dell'immoralità dell'atto.

**SAFFI.** Io m'accordo colla redazione della Commissione.

Se le pene applicate ai casi di mancanza di sincerità, di falsa testimonianza, ecc., nelle risposte che si danno ad una Commissione parlamentare d'inchiesta, sono quelle stesse che si applicano a tali delitti nelle cause civili, non veggo come si possa oppugnarle per troppa gravità, trattandosi di colpa indubitatamente più grave.

Dico colpa più grave, perocchè nelle indagini di una Commissione d'inchiesta sia in causa l'interesse pubblico, l'interesse di tutto il paese, sia in causa l'autorità del Parlamento, mentre nelle cause civili non si tratta che d'interessi privati.

Ora il tradire la verità nelle cose di pubblico, di universale interesse, è fatto di gravissima importanza; ed è egualmente importante che la forza morale e la dignità delle Commissioni che rappresentano il Parlamento non sia menomata, per difetto di sanzioni penali, nell'esercizio di un tale ufficio.

Questi argomenti mi inducono ad appoggiare l'articolo come fu proposto dalla Commissione, ed inclinerei quasi all'opinione di chi vorrebbe in tali casi accresciuto il grado delle pene.

**PRESIDENTE.** Il deputato Panattoni ha la parola.

**PANATTONI.** Io non dissimulo che nella presente materia due cose sono da distinguersi: una è se conveniva soltanto richiamare l'ultimo paragrafo degli articoli indicati nel progetto di legge, quello cioè che riguarda le falsità commesse nei giudizi civili, o se non fosse stato meglio di ritenere il diritto comune, ed applicare le diverse penalità tali quali vengono applicate nei tribunali ordinari. L'altra cosa da esaminarsi era, se quando venisse accolto il paragrafo degli articoli indicati, ove si allude unicamente alle penalità per i falsi caduti nel giudizio civile, vi fosse da aggiungere un qualche aggravamento, sicchè lo sbilancio della pena non fosse grave, e si tornasse più davvicino al diritto comune.

TORNATA DEL 22 LUGLIO

Il progetto di legge aveva tenuto questo concetto; la Commissione l'ha seguito, ma però moderandolo.

Oggi conviene che la Camera scelga. Se ella vuole che davanti alla Commissione d'inchiesta si puniscano le false testimonianze nella stessa guisa che si puniscono in tutti gli altri giudizi, allora essa non ha che a ritornare agli articoli del Codice penale, senza nessun aggravamento; se poi la Camera preferisce che si tengano fermi i soli paragrafi 4 e 5 degli articoli penali indicati nel progetto, allora l'onorevole ministro ha avuto ben ragione di dire: che essendosi egli attenuto al minimo, questo minimo l'ha voluto però rincarare con un grado più di pena, allorché si trattava del carcere. La questione è d'apprezzamento. Se io dovessi dire il mio privato parere, questo sarebbe di stare al diritto comune, e crederei che la idea più netta di tutte fosse quella di rimetterci al Codice e di non introdurre un diritto speciale.

**PISANELLI**, ministro di grazia e giustizia. Io prego l'onorevole Panattoni di considerare che il progetto del Ministero non si dilunga punto dal diritto comune.

Secondo il diritto comune c'è una pena per la falsa testimonianza in materia penale, e c'è una pena per la falsa testimonianza in materia civile.

Noi dovevamo determinare una pena per la falsa testimonianza innanzi alle Commissioni d'inchiesta; quale di queste due regole di diritto comune si avrebbe dovuto preferire?

Io credo, o signori, che, attenendoci, come pare che vorrebbe l'onorevole Panattoni, al concetto di stabilire per la falsa testimonianza innanzi alle Commissioni d'inchiesta la pena sancita per la falsa testimonianza in materia penale, noi cadremmo nel falso.

Il più delle volte, o almeno spesso volte una Commissione d'inchiesta può avere ad esaminare interessi ed affari amministrativi; in conseguenza stabilire anche per la falsa testimonianza di chi è interrogato intorno ad affari e contratti amministrativi la medesima pena che è stabilita verso coloro che falsamente depongono in materia penale, potrebbe parere eccessivo. Ma se seguendo questo concetto potremmo essere giudicati eccessivamente rigorosi, appigliandoci alla penality stabilita contro le false testimonianze in materie civili, io credo che potremmo sembrare eccessivamente miti.

È indubitato che una Commissione d'inchiesta deve considerarsi come una emanazione del Parlamento; è indubitato che per quanto sia il riguardo dovuto alla giustizia, certamente una eguale considerazione è dovuta riguardo ad una Commissione d'inchiesta. È indubitato che gli oggetti su cui versa l'opera della Commissione d'inchiesta sono oggetti d'interesse pubblico e riguardano il diritto pubblico, dirò, del paese. Era dunque conveniente, adottando le pene stabilite per la falsa testimonianza in materia civile, accrescere queste pene per mostrare che si colpiva un atto che non tornava puramente a danno di un privato, ma a danno

dell'interesse pubblico. Però mi sembra che la miglior via sia quella a cui si è attenuto il Governo e si è attenuta la Commissione.

Contro questa via si è levata prima la voce dell'onorevole deputato Massa, giudicando esagerata questa pena, e volendo attenuarla; si è levata anche in certo modo la voce dell'onorevole Panattoni reclamando una pena più severa. Non ostante questi contrasti, persisto a credere che sia ragionevole il mantenersi nella via adottata dal Governo ed accettata dalla Commissione.

**PRESIDENTE**. La parola è all'onorevole Berteà.

**BERTEÀ**. Io intendo appoggiare con poche parole la proposta fatta dall'onorevole amico Massa. Mi pare che gli argomenti sui quali le Commissioni d'inchiesta hanno da portare nella massima parte dei casi la loro investigazione, quand'anche d'interesse pubblico, non si possano assimilare a quegli argomenti sui quali portano le loro investigazioni in materia penale i giudici istruttori.

E quindi, qualunque sia l'importanza dell'interesse generalmente materiale che venga affidato ad una Commissione d'inchiesta, non trovo che sia paragonabile all'interesse evidentemente morale e sociale che stia affidato agli ufficiali dell'ordine giudiziario.

Io quindi trovo logica una diminuzione di pena ed approvo perciò che la Commissione ed il Governo abbiano riferita la pena stessa a quella nel Codice sancita per la falsa testimonianza o reticenza in materia civile e non già a quella stabilita per simili reati in materia penale, e così ragionando, disapprovo per conseguenza che si sia pervenuti a paralizzare il giusto effetto di tale criterio aumentando la corrispondente penalità.

Il ministro guardasigilli si trova in una specie di contraddizione, poichè disse che la pena da applicarsi era quella corrispondente alla falsa testimonianza o reticenza in materia civile, ma poi aumentando tal pena d'un grado viene ad assimilarla in severità a quella imposta per gli identici fatti in materia penale.

Se si trattasse sempre di false testimonianze potrei persuadermi della necessità di una grave pena da applicarsi, ma noi troviamo comprese nello stesso articolo la reticenza e la ritenenza, le quali hanno infinite gradazioni e per le quali bisogna lasciare al giudice una grande latitudine, la quale non esisterebbe più quando si mantenesse l'ultimo alinea dell'articolo 6°. Non è del resto sempre vero che le deposizioni seguano davanti alla Commissione d'inchiesta, poichè la Commissione può delegare per riceverle anche un ufficiale di polizia giudiziaria.

Quindi non so come in questa materia si voglia invocare la dignità del Parlamento. Una deposizione falsa è un fatto grave per sè stesso, e non relativamente all'autorità presso la quale si verifichi.

Ripeto dunque che le materie demandate alla cognizione delle Commissioni d'inchiesta sono in genere di indole civile. Ripeto che qui non si tratta punto di punire un'offesa al Parlamento, e ripeto che la pena

stabilita per la falsa testimonianza o reticenza in materia civile è già abbastanza grave e che non vi è necessità alcuna di accrescerla.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

**CONFORTI.** Ho chiesto di parlare.

**PRESIDENTE.** È iscritto; ora la parola spetta al deputato Michelini.

**MICHELINI.** Veramente l'osservazione del preopinante che un delegato del Governo, quando diviene delegato di una Commissione d'inchiesta abbia maggiore autorità di prima, è assai grave, ed essa sola basterebbe ad indurmi ad approvare l'emendamento soppressivo che è stato proposto.

Ma io vado più oltre. Credo che dobbiamo stare al diritto comune; credo cioè che bisogna lasciare ai tribunali il determinare per i singoli casi se sia materia penale o civile: ciò deve nascere dalla natura della contravvenzione, e non deve essere determinato dalla legge *a priori*. Le eccezioni al diritto comune debbono essere le minori possibili, perchè sono sempre odiose, come tutti i privilegi.

Se poggiano sul vero questi miei riflessi, è inutile tutto l'articolo 6°. Però io ne propongo la soppressione.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Il Governo non potrebbe in nessun modo accettare la proposizione dell'onorevole deputato Michelini.

Lo scopo di questa legge è di applicare alle Commissioni d'inchiesta il diritto comune; se si ritenesse per certo che le Commissioni d'inchiesta godessero già di tutte le attribuzioni concesse ai magistrati, sarebbe stato inutile, o signori, il votare l'articolo 1° e successivi.

Ora dopo aver votato questi articoli, dopo avere stabilito che le Commissioni d'inchiesta hanno il diritto di citare testimoni avanti di loro, di ricevere le deposizioni di una data forma, non c'è dubbio che è necessario stabilire delle sanzioni penali che sono stabilite per i magistrati.

Quale sarà questa sanzione? Si dice: sarà quella del diritto comune.

Ma prego l'onorevole deputato Michelini e gli altri oppositori a valutare un solo concetto che è il seguente.

Poniamo in parità di condizioni i magistrati e le Commissioni d'inchiesta, ma la diversa gravità della sanzione penale non deriva tanto dalla varia qualità delle persone, ma dalla diversa natura dell'oggetto a cui intendono queste persone.

Quando un magistrato esamina testimoni in materia penale c'è una pena per la falsa testimonianza; quando il magistrato esamina testimoni in materia civile, c'è una pena diversa.

A quale natura appartengono le testimonianze che sono raccolte dalle Commissioni d'inchiesta? Nessuno potrebbe ben definirlo *a priori*. La Commissione d'inchiesta ha un campo così vasto, così indefinito, che

non si potrebbe dire *a priori* che gli affari di cui si occupi in tal caso la Commissione siano piuttosto da considerarsi come affari penali, che come affari civili; e in altro caso siano da considerarsi come affari civili piuttostochè come affari penali.

In questa incertezza c'è nondimeno un concetto che deve determinare il legislatore, e qual è? Gli è che certamente gli affari di cui si occupa la Commissione d'inchiesta eccedono la sfera di quegli affari privati che son trattati innanzi ai magistrati civili; essi riguardano l'interesse pubblico.

Mi par dunque che si deve rimuovere la pena stabilita per la falsa testimonianza in materia penale, perchè in alcuni casi questa pena riuscirebbe eccessiva, occupandosi la Commissione d'inchiesta di affari i quali per niun verso si potrebbero equiparare agli affari penali. Adottando però la pena stabilita per gli affari civili credo sia conveniente accrescerla in modo che abbia una diversa considerazione la falsa testimonianza renduta innanzi a una Commissione d'inchiesta, essendo essa veramente più grave della falsa testimonianza che fosse renduta dinanzi a un tribunale dell'ordine giudiziario in materia civile.

**PRESIDENTE.** Il deputato Panattoni ha la parola solo per dare una spiegazione sul suo discorso.

**PANATTONI.** Io voleva spiegare come vi sia un malinteso.

Io non ho proposto di rincarare la penalità progettata; io accedei, nè mi separo dalla Commissione.

Ho unicamente reso ragione del perchè sia stato introdotto in questo articolo un certo aggravamento sul quale se io finii per accostarmi a ciò che la maggioranza sosteneva, ottenendo però una modificazione, questo spiega che io inclinava a tutt'altro che ad aggravare le pene.

Del resto, allorquando io diceva che sarebbe stato meglio ritenere il Codice come sta, ossia attenersi al diritto comune, io non potei intendere di rincarare la penalità, anche perchè ben conosce l'onorevole signor ministro che in questo articolo vi sono varie pene, commensurate a diversi casi, e tra gli altri vi è quello di falsa testimonianza nei giudizi civili, cui allude il paragrafo che qui s'intende di richiamare. Se dunque la Commissione d'inchiesta versasse sopra materie civili, allora sarà congruo che si applichi il paragrafo di cui ivi si parla.

**GIORGINI, relatore.** Domando la parola.

**PANATTONI.** Ma se la Commissione verserà sopra fatti di alta politica che interessino non la sola competenza civile, ma anche materie più che amministrative e relative a fatti imputabili, e persino alla sicurezza pubblica, come per esempio il tema del brigantaggio, potremo noi dire che basti contentarci di sanzioni relative a materie civili, e stimeremo che fosse bene commensurata la penalità quando s'infligga costantemente quell'unica che sovrasta a coloro, i quali offendono il vero in un giudizio civile? Io queste cose ho creduto dover soggiungere: 1° perchè non si equivocasse sul

TORNATA DEL 22 LUGLIO

mio sentimento; 2° per giustificare la maggioranza della Commissione che ha aggiunto quell'aggravamento del carcere su cui sorge disputa; e 3° perchè del resto, lungi dal propendere alle esasperazioni, ho lasciato e lascio al senno della Camera il prendere il partito che crederà preferibile.

**CONFORTI.** Signori, quando la Commissione nella parte terza dell'articolo 6 scriveva una pena grave contro i colpevoli di falsa testimonianza innanzi alla Commissione d'inchiesta parlamentare, non si rese esatto conto della pena della reclusione. Questa pena si espia nelle carceri penitenziarie d'Alessandria, d'Oneglia ed altrove.

Ora egli è risaputo da tutti coloro che hanno studiato la materia giuridica, che il carcere penitenziale è più grave degli stessi lavori forzati. La qual cosa è così vera, che è sancito che otto mesi di carcere penitenziale equivalgono ad un anno. E veramente io che visitai il carcere di Alessandria alcuni anni addietro, dovetti certificarmi dietro la relazione fatta dal suo direttore, che era allora il signor Giacomo Rattazzi, che la vita media di quei condannati non passava i dieci anni, sia perchè quel carcere è stato fabbricato in luogo in cui l'aria è malsana; sia perchè quella vita continuamente segregata addivene esiziale agli Italiani, che sono espansivi e abbondevoli favellatori.

Ora, quando si tratta di cinque anni di reclusione, si tratta di dare a colui che disse una testimonianza non vera dinanzi alla Commissione una pena sproporzionata al delitto. Nè io posso persuadermi che maggiore impressione riceva il testimone allorquando si presenta dinanzi ad una Commissione parlamentare di quella che riceve allorchè comparisce dinanzi ad una Corte d'assise. Innanzi ad una Corte d'assise vi sono maggiori formalità, i testimoni hanno dinanzi l'immagine augusta del Cristo che li richiama alla santità del giuramento.

D'altra parte non è propriamente nella severità del castigo, nella severità della pena che fanno fondamento i legislatori, ma sì nella certezza e nella rapidità della pena.

Per la qual cosa io prego la Camera che rigetti la terza parte dell'articolo 6.

**PRESIDENTE.** Il deputato Camerini ha facoltà di parlare.

**CAMERINI.** Ho chiesto la parola per richiamare l'attenzione della Camera non già sull'ultimo alinea dell'articolo 6, perchè mai non mi opporrò alle idee più miti che si potessero manifestare in questa Camera in fatto di penalità, ma sul secondo alinea. Io credo assolutamente indispensabile che alle parole: « la falsa testimonianza o perizia, la reticenza o renitenza a deporre, » si aggiungano le altre: « come pure la renitenza a produrre gli atti e documenti, meno il caso di assoluto divieto della legge. »

La ragione speciale per cui vorrei aggiunte queste parole è la seguente che francamente vi espongo. Come diceva poco fa l'onorevole Restelli sarebbe stato meglio

di non sollevare alcuna questione sull'interpretazione di parole, nè sofisticare sull'estensione dell'una o dell'altra, perchè allora la legge sarebbe stata interpretata con giusto criterio in un modo eseguibile, ma poichè la questione si è sollevata, io desidero che si aggiungano quelle parole perchè non restino a spiegare il precedente articolo 2° votato le impressioni eccitate e le dichiarazioni fatte dall'onorevole Massa, credo, e accettate naturalmente dall'onorevole ministro guardasigilli.

Si è detto che di tutti quei documenti la cui comunicazione è vietata dalla legge non debba darsi comunicazione alla Commissione d'inchiesta che rappresenta la maggioranza della Camera. Osservo che ci sono dei casi in cui vi è un divieto gerarchico, vi è un divieto d'ufficio, e che certamente la Commissione d'inchiesta non deve essere equiparata a qualunque privato, ma aver bene le attribuzioni di un'autorità superiore, poichè è l'emanazione del potere legislativo. Supponete che per un fatto già consumato rimanga un documento in un archivio di polizia. Può ciò accadere di un fatto qualunque, di una frode, per esempio, anche relativa alla materia della inchiesta. Si potrà a questa rispondere che l'archivio della polizia è segreto e non deve dar conto a nessuno? Intendo che un funzionario il quale si creda nella necessità d'ordine pubblico di dover mantenere il segreto si rivolge al Ministero esponendogli il pericolo...

**PRESIDENTE.** Ma ella parla di cose già votate.

**CAMERINI.** Parlo in aggiunta all'articolo 6, cui propongo un emendamento.

**PRESIDENTE.** Lo mandi per iscritto.

**CAMERINI.** Lo manderò quando avrò finito.

**PRESIDENTE.** Scusi. Secondo il regolamento ella deve mandarlo prima al banco della Presidenza. (*Bisbigli a sinistra*)

**CAMERINI.** Come vuole; del resto ho già quasi finito.

**PRESIDENTE.** Allora finisca.

**CADOLINI.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Parli.

**CADOLINI.** Mi pare che l'onorevole presidente interpreti un poco troppo rigorosamente il nostro regolamento, nel quale non è mai stato detto che quando un deputato vuol parlare sia obbligato a presentare prima un emendamento.

L'emendamento può essere mandato al presidente anche dopo che il deputato ha parlato, e questa disposizione si è sempre osservata anche dopo che fu posto in vigore il nuovo regolamento.

**PRESIDENTE.** Non ha che a leggere l'articolo 47 del regolamento per persuadersi del contrario.

**CADOLINI.** Io diceva che il presidente non può impedire la parola al deputato durante la discussione...

**CAMERINI.** Domando la parola.

A me pare che prima venga lo svolgimento dell'e-

مندamento, e poi l'interpellazione alla Camera se è appoggiato.

Le ragioni possono indurre gli onorevoli deputati ad appoggiarlo o no.

Del resto non mi rimane che di aggiungere poche parole, se la Camera me lo permette.

Io diceva che, nel mio concetto, concepisco assai bene che un funzionario, il quale è depositario di atti e documenti, possa in taluni casi riferire al suo superiore che è il ministro, e questi si farà giudice della convenienza di portare l'incidente alla Camera, alla quale spetta giudicarne; ma non intendo che alcuno possa negarsi a produrre quegli atti sotto il pretesto che una ragione gerarchica gli vieta di sottoporli alla Commissione d'inchiesta, la quale sarebbe così ridotta alla miserabile condizione di un privato, e non le sarebbe più possibile disimpegnare l'ufficio di fiducia che le fu dato dalla Camera.

**PRESIDENTE.** Intanto che la Commissione esamina l'emendamento Camerini, do la parola al deputato Sineo.

**SINEO.** Io prego la Camera di accettare la proposta della Commissione.

Nelle condizioni attuali della legislazione vi sono pene per la reticenza, per la falsa testimonianza, ben diverse nelle materie civili che nelle materie penali. E questo perchè? Perchè le materie penali appartengono all'ordine pubblico, mentre le civili concernono solo gli interessi individuali.

Ora, di quanto sovrasta l'ordine pubblico all'interesse individuale, di tanto sovrasta la gravità del delitto, secondo la diversità della materia.

Si tratta d'introdurre nella legislazione una cosa nuova. Finora non vi è legge che provveda per le inchieste parlamentari, le quali non sono nè civili, nè penali, ma sono politiche. Noi non siamo un tribunale nè civile, nè criminale. Esercitiamo un potere politico che sovrasta a tutto.

Mi ha sorpreso l'aver inteso l'onorevole amico Berteau dire che qui non si tratta che d'interessi materiali. Ma come? Tutte le questioni sociali possono presentarsi davanti al Parlamento. Possono le nostre inchieste concernere i più vitali interessi della nazione.

Per me, o signori, io non sono amico della gravità delle pene; ma ciò che voglio è una giusta gradazione in queste pene. La gravità delle pene sicuramente non riguarda la dignità della persona che potrebbe essere offesa, ma la gradazione non è senza rapporto con la dignità delle persone; e quando voi direte, nel sancire la vostra legge, che credete le inchieste parlamentari di minore importanza che i giudizi criminali, darete un concetto fallace della importanza di queste inchieste.

Del resto è evidente, o signori, che le vostre inchieste potranno condurre talvolta a conseguenze criminali di primo ordine. Io domando: se da una vostra inchiesta venisse a risultare (sicuramente non faccio allusione a casi presenti) che debba procedersi ad una accusa contro i ministri, invocando le conseguenze

della responsabilità ministeriale, sarebbe un giudizio criminale di somma importanza che potrebbe uscire dalla vostra inchiesta.

Ma è inutile entrare in questi particolari, è cosa che tutti dobbiamo sentire. Tutto ciò che si fa nel Parlamento è di massimo rilievo, non dobbiamo trascurare alcuna occasione di far sapere alla nazione che conosciamo tutta l'importanza dei nostri atti.

Quando la Commissione ha presa una strada di mezzo, io trovo che ha fatto qualche cosa di meno di quello che avrebbe potuto fare. La Commissione non doveva certamente fermarsi sulle considerazioni che furono svolte dall'onorevole Conforti.

Se la reclusione è una pena troppo grave, l'onorevole Conforti proponga di cambiare il nostro Codice penale, ed io probabilmente in molti casi seconderò la sua proposta, perchè, lo ripeto, io non sono amico della gravità delle pene e preferisco la sicurezza dell'applicazione alla loro gravità; ma giacchè ci sono queste pene, quando noi non le cambiamo, ma diciamo soltanto: quello il quale fa questo sfregio all'autorità parlamentare, quello il quale rifiuta di rispondere ad un deputato che lo interroga a nome del Parlamento, quello che mente davanti ai rappresentanti della nazione, quello sarà punito colle leggi ordinarie della falsa testimonianza, ma non gli si potrà applicare il *minimum*, ci mostriamo riguardosi assai. La Commissione, in questi termini fece una proposta molto moderata, dalla quale non ci dobbiamo discostare.

**TECCHIO.** Domando la parola.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

*Altre voci.* Parli! parli!

**PRESIDENTE.** Il deputato Tecchio ha la parola.

**TECCHIO.** Il Codice penale ha distinto, quanto alla penalità, le false testimonianze, occultazioni di verità, reticenze e renitenza a deporre, in quattro specie, cioè le ha considerate quando avvengono in materia criminale, quando avvengono in materia correzionale, quando avvengono in materia di polizia, e quando avvengono in materia civile.

Le deposizioni che si facessero dinanzi ad una Commissione parlamentare di inchiesta o spettano nei casi più generali ad una specie diversa dalle precedenti, qual è la materia *politica*, o spettano alla materia *amministrativa*, che secondo la giurisprudenza è compresa sotto il nome di materia *civile*.

Ora, se la materia della inchiesta è *amministrativa*, non c'è nessuna ragione perchè si debba accrescere quella pena che dal Codice penale comune è stabilita per chi ha falsamente deposto, o per chi ha occultata la verità, o per chi si fece reticente o renitente alle deposizioni in materie *civili*. Se poi la materia della inchiesta è *politica*, torna assurdo e contrario ai rispetti dell'odierna civiltà che si accresca la pena dal Codice dettata per le materie *civili*, dacchè tutti sanno che pei reati *politici* l'odierna civiltà vuole che le pene anzichè venir aumentate si diminuiscano quanto è possibile.

TORNATA DEL 22 LUGLIO

Per queste ragioni io credo che, mantenendo la prima e la seconda parte di questo articolo sesto, non vi sia nè alcun bisogno, nè alcun motivo di mantenere eziandio la terza.

Dico poi all'incontro dell'emendamento soppressivo del deputato Michelini, che è necessario di mantenere la prima e la seconda parte dell'articolo, perchè altrimenti le infrazioni in questo articolo prevedute sfuggirebbero ad ogni pena.

Così, per esempio, il Codice penale stabilisce la pena per coloro che si rendono colpevoli di oltraggio verso gli ufficiali dell'ordine amministrativo e giudiziario, o verso i giurati; e se non si scrivesse nella presente legge la prima parte di questo articolo 6, non si avrebbe nessuna pena contro coloro i quali si rendessero colpevoli di oltraggio verso i membri delle Commissioni d'inchiesta, quantunque essi fossero stati oltraggiati nell'esercizio e per causa delle loro funzioni di commissari del Parlamento.

Ecco l'assoluta necessità di mantenere la prima parte dell'articolo 6.

La seconda è anch'essa necessaria; appunto perchè, avendo io già ricordato alla Camera come il Codice penale distingue le varie penalità della falsa testimonianza, della reticenza o renitenza a deporre, e simili, secondo le varie materie nelle quali è domandata la testimonianza, e non sapendosi bene, od almeno potendo in moltissimi casi sorgere dubbio sull'indole della materia intorno alla quale sia stato interrogato il testimone dalla Commissione d'inchiesta, non può non occorrere che questa nuova legge determini quale sia la pena, quale l'articolo del Codice penale da applicarsi a colui che commette false testimonianze o reticenze, od altro simile reato innanzi alla Commissione d'inchiesta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Pica ha la parola.

**PICA.** Io leggevo nella relazione che precede questa legge un concetto giustissimo, che però negli articoli della legge stessa non vedo esplicito.

Nella relazione è scritto:

«... Estendere alle Commissioni d'inchiesta tutte le facoltà e tutte le sanzioni penali, delle quali è munita la potestà giudiziaria, per l'istruzione degli affari che ne dipendono, con questa sola limitazione, che qualora le Commissioni intendano valersi di queste facoltà e profittare di queste sanzioni, debbano anche uniformarsi a tutte le norme che nell'interesse della giustizia come in quello della libertà, ne governano l'esercizio e l'applicazione.»

Dunque, secondo la relazione, si potrebbe taluno tradurre innanzi alla Corte di assisie o per falsa testimonianza, o per reticenza o renitenza, ecc., qualora la Commissione si fosse valsa delle forme giudiziarie come le è data facoltà di fare coll'articolo 5; ma negli altri casi, quando la Commissione procedesse senza forme giudiziarie, non potrebbe applicarsi questa sanzione penale.

Ma questo concetto della relazione che, come diceva,

a me pare giustissimo, non lo trovo espresso nè punto nè poco dall'articolo della legge ora in discussione; e perciò mi parrebbe o che si dovessero aggiungere alcune parole per dire che la falsa testimonianza o perizia, la reticenza o renitenza a deporre, la subornazione ed istigazione alla falsa testimonianza o perizia, saranno punite secondo gli articoli qui citati, nei soli casi previsti nel paragrafo 2° dell'alinea 1°; oppure sarebbe necessario almeno che il ministro dichiarasse che solo in tale caso vi può essere luogo a procedimento, giacchè mi parrebbe troppo che quando senza forma giuridica si fosse udito confidenzialmente qualcuno e non come testimone, nondimeno si potesse tradurre innanzi alla Corte d'assisie, mentre in buona fede comparve davanti alla Commissione, ed ha creduto di non essere chiamato a deporre in via giudiziaria, e condannarlo ad una pena che potrebbe essere gravissima.

Quindi se la Commissione ed il Ministero danno qualche schiarimento, tanto che si possa intendere così l'articolo, io non domando nulla; altrimenti proporrei un emendamento nel senso di esprimere che le sanzioni penali sieno applicabili nel solo caso previsto nel secondo alinea dell'articolo 1°.

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Mi parrebbe conveniente per verità procedere con un certo ordine negli emendamenti; perchè ora noi ne abbiamo tre dinanzi: vi è quello dell'onorevole Massa, lungamente dibattuto, un altro dell'onorevole Camerini, ed il terzo del deputato Pica.

Poichè riguardo a quest'ultimo non si tratta che di dare una risposta, la darò.

Evidentemente la Commissione d'inchiesta può essere guarentita dalle sanzioni penali stabilite per i magistrati, quando procede alle investigazioni nelle forme prescritte dalla legge, perchè quella Giunta potrebbe invece prendere (ed in questo ha piena facoltà) informazioni vaghe, non circoscritte da forme, ed in questo caso non vi può essere una sanzione penale com'è stabilita pel magistrato quando addivene all'inchiesta ed alle investigazioni nelle forme volute dalla legge.

**GIORGINI, relatore.** La Camera permetterà che la Commissione si spieghi sopra i diversi emendamenti che si sono presentati.

La proposta dell'onorevole Michelini, che tenderebbe a sopprimere puramente e semplicemente l'articolo 6°, non potrebbe essere dalla Giunta accettata. Siffatta abolizione varrebbe tanto quanto rendere vana e ridurre a nulla tutta la legge, perchè lascierebbe le disposizioni contenute negli articoli precedenti senza sanzione penale; ora noi crediamo che le medesime debbano essere da questa avvalorate.

Tutta la questione verte dunque intorno alla qualità ed alla misura di questa sanzione.

A tale proposito mi permetterà l'onorevole Conforti d'osservare come noi non dobbiamo tanto considerare la quantità assoluta della pena, ma piuttosto la sua

quantità relativa. Non si tratta di sapere se il livello delle pene stabilite del nostro Codice sia più o meno retto, nè di riformare tutta la scala penale del Codice, ma bensì e soltanto d'introdurre una pena nuova per un nuovo reato. Questa pena nuova dovrà commisurarsi a quelle inflitte ad altri reati sui quali il Codice dispone, e stare in una giusta proporzione con esse.

La sanzione che si tratta di stabilire riguarda un reato nuovo, che non è contemplato nel Codice, quello cioè che consiste nella falsa testimonianza, nella reticenza, nella renitenza, della quale taluno possa rendersi colpevole davanti ad una Commissione d'inchiesta.

Vi sono però nel Codice disposizioni sopra casi analoghi, vale a dire quelle che riguardano la falsa testimonianza così nelle materie civili come nelle penali. Si trattava di sapere se le prime o le seconde dovessero applicarsi, oppure se fosse mestieri creare una sanzione speciale.

Faccio osservare all'onorevole Tecchio, come gli affari dei quali una Commissione d'inchiesta possa mai aver motivo d'occuparsi, non potranno riguardarsi mai a rigor di termini nè come affari penali, nè come affari civili.

Nel giudizio civile di che cosa si tratta? È una questione di mio e di tuo che si deve decidere.

Nel giudizio penale di che cosa si tratta? Si tratta di sapere se dovrà una pena, o no, essere applicata a chi comparisce davanti al tribunale come imputato di un certo delitto. Per quanto la materiale apparenza del fatto possa in qualche caso illuderci, per quanto le questioni delle quali una Commissione d'inchiesta può essere chiamata ad occuparsi, la materia dell'inchiesta sia tale che per altri rispetti e ad altri effetti possa talvolta essere discussa anche davanti a un tribunale civile o penale, l'atto che si compie davanti a una Commissione d'inchiesta non ha nulla di comune con un giudizio penale, nè con un giudizio civile.

Il compito del quale la Commissione d'inchiesta sarà incaricata, gli affari dei quali le Commissioni d'inchiesta dovranno occuparsi, non sono nè penali, nè civili; ma bensì di un genere affatto diverso, e con un intento dissimile da quello con cui dovrebbero occuparsene i tribunali penali o civili; sono affari politici, amministrativi e finanziari, o come volete, ma non sono nè affari penali, nè civili.

Il carattere però comune a tutti questi affari è che sono della più alta importanza, non solo perchè riflettono un'interesse pubblico, ma perchè non senza una grandissima ragione si potrà la Camera indurre a valersi di un mezzo così straordinario com'è quello di una inchiesta parlamentare, mezzo che non è anche entrato nelle nostre consuetudini, e che acquista appunto, dall'uso rarissimo che noi ne facciamo, una straordinaria importanza.

Dirò di più: le Commissioni d'inchiesta non faranno uso della facoltà che la nostra legge loro accorda se

non che in casi egualmente, straordinari se non quando esse crederanno di non poter riuscire nell'intento che si prefiggono attenendosi a quella procedura, che conservano la facoltà di seguire e che hanno finora seguita.

I fatti dunque a cui le Commissioni d'inchiesta dovranno rivolgere le loro indagini saranno sempre molto importanti e non sarà luogo mai all'applicazione di questa legge se non che nei casi probabilmente assai rari, in cui le Giunte or mentovate, avuto riguardo alla rilevanza, a speciali circostanze, stimeranno di dover far uso del procedimento giudiziale.

Per queste considerazioni noi abbiamo creduto di non eccedere quella misura che ci era prescritta dalla scala penale del nostro Codice, aumentando di un solo grado le penalità che sono dal Codice prescritte per la falsa testimonianza o per la reticenza in materia civile.

Non ho che poche parole da dire intorno all'emendamento proposto dall'onorevole Camerini.

Egli è d'avviso che la facoltà che noi abbiamo accordata alla Commissione, quella di chiedere comunicazione di atti e documenti, sarebbe illusoria, se non fosse anch'essa avvalorata da una sanzione penale.

Noi non lo crediamo. Noi opiniamo che il pubblico funzionario al quale fosse domandata comunicazione di atti e documenti, e che vi si rifiutasse, dovrebbe necessariamente trovarsi in uno di questi due casi:

O egli ricuserebbe per un ordine espresso ricevuto dal ministro, e in questo caso la responsabilità risalirebbe sino al ministro, sino al Governo, ed in questo caso si tratterebbe di vera responsabilità politica, di quella responsabilità che abbiamo creduta sufficiente quando abbiamo votato l'articolo 2°; allora il ministro dovrebbe egli rispondere in faccia alla Camera dell'ostacolo che avesse frapposto a che i documenti domandati dalla Commissione d'inchiesta le fossero dall'autorità subalterna comunicati.

O il rifiuto di questo fatto dipenderebbe da mal animo della medesima, e se vogliamo pur ammettere questo caso come possibile (a me pare molto metafisico), quest'impiegato si renderebbe responsabile amministrativamente in faccia al suo superiore, potrebbe essergli applicata la pena che il Codice commina per dissubbidienze o mancanze commesse dai pubblici funzionari in ufficio.

Per tutte queste ragioni la Commissione mantiene la sua prima proposta come è formolata nel progetto che ebbe l'onore di sottoporre alla Camera.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**TECCHIO.** Ho chiesto la parola unicamente per spiegare la precedente mia dichiarazione che certo fu fraintesa dall'onorevole Giorgini.

Io non mi sono mai sognato, e non poteva sognarmi di dire che dinanzi alle Commissioni d'inchiesta si trattino affari penali, e affari civili, del tuo e del mio. Ho detto il contrario. Ho detto che, o si trattano affari amministrativi (i quali secondo la giurisprudenza ven-

TORNATA DEL 22 LUGLIO

gono compresi sotto il nome d'affari civili), o più comunemente si trattano affari politici. Quindi le ragioni che addasse l'onorevole Giorgini contro il mio assunto, o non riescono a combatterlo, o piuttosto vengono in appoggio del medesimo.

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura della discussione, domando se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(È approvata.)

Il deputato Michelini propone la soppressione dell'articolo 6°.

**MICHELINI.** Ritiro la mia proposta che è uguale a quella del deputato Tecchio, ma chiedo di parlare per dire i motivi di questa mia determinazione. (No! no!)

**PRESIDENTE.** Il deputato Massa propone la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 6°.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

Pongo a partito la soppressione proposta.

(Dopo prova e controprova, non è ammessa.)

Ora viene la proposta del deputato Camerini la quale è così concepita. Nel secondo capoverso dell'articolo 6° è detto: « la falsa testimonianza o perizia o la reticenza o renitenza a deporre, » si aggiungerebbe: « come la renitenza a produrre gli atti e documenti, meno il caso di assoluto divieto della legge. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

**PISANELLI, ministro di grazia e giustizia.** Dichiaro che per parte mia respingo assolutamente quest'aggiunta, imperocchè il concetto di questa legge è di applicare il diritto comune alle Commissioni d'inchiesta; ora qui colla disposizione che propone l'onorevole Camerini non si applicherebbe loro una legislazione esistente, ma si creerebbe un nuovo diritto il quale uscirebbe dallo scopo di questa legge.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta del deputato Camerini.

**CAMERINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Non posso concedergliela poichè la discussione è chiusa.

**CAMERINI.** L'onorevole ministro ha parlato l'ultimo, non credo debba chiudersi la discussione dopo le parole del ministro.

**BIXIO** Il proponente ha sempre diritto a parlare dopo il ministro. (Movimenti diversi)

**PRESIDENTE.** Io non posso accordare la parola a meno che la Camera non acconsenta. Interrogo perciò la Camera se intenda di accordare la parola al deputato Camerini.

(La Camera accorda.)

La parola è al deputato Camerini.

**CAMERINI.** Dimostrerò la mia riconoscenza alla Camera coll'essere forse più breve che non sia stato l'onorevole ministro, il quale è stato brevissimo.

Io non voglio aggiungere nulla al diritto comune, ma certamente, come diceva l'onorevole Giorgini, vi

sono dei casi di responsabilità ministeriale, e vi sono dei casi di responsabilità particolare o privata dell'individuo: se l'individuo, il funzionario o qualunque depositario di un atto, si nega di produrlo per ordine espresso del suo superiore che è il ministro, è chiaro che quest'uomo è fuori di responsabilità penale, e non può essere certamente chiamato a rispondere con una pena eccezionale, e questa non è stata la mia intenzione; ma certamente applicate il mio emendamento ad altro caso, e per quanto possa essere difficile l'ipotesi, non è impossibile il caso di un funzionario che creda di servir meglio al voto dell'amministrazione cui appartiene, o anche del suo ministro nel negare assolutamente di produrre un atto o documento; perchè deve essere fatto responsabile meno di quello che lo sarebbe un testimone renitente a deporre.

Io non so vedere la ragione di tutto ciò, nè credo essere uscito dal diritto comune, credo anzi di aver richiamato la discussione al diritto comune in esplicazione degli articoli precedenti della legge, e di aver domandato che le Commissioni d'inchiesta abbiano autorità almeno uguale a quella degli agenti del Governo, il che per altro è inseparabile da una Commissione parlamentare.

Qualunque sia il voto della Camera, non avrà certo il significato di esautorare una Commissione.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Camerini.

(Dopo prova e controprova, non è ammessa.)

Ora viene l'aggiunta proposta dal deputato Pica, la quale si riferisce al secondo capoverso dell'articolo 6°.

Dopo i numeri 371 e 373 direbbe: « Quando accolga le dichiarazioni secondo le forme giuridiche. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

**GIORGINI, relatore.** Dichiaro che la Commissione non ha difficoltà di accettare l'aggiunta proposta dal deputato Pica.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti quest'aggiunta.

(Dopo prova e controprova, è ammessa.)

Ora metto ai voti l'articolo così emendato.

« Art. 7. Le dette pene saranno applicate dai tribunali ordinari ai quali la Commissione trasmetterà i processi verbali, gli atti e le notizie opportune. »

**TECCHIO.** Propongo che invece di dire *dai tribunali ordinari*, si dica *dalle Corti d'assise*.

È evidente, e lo ha riconosciuto anche testè il deputato Giorgini, che innanzi alle Commissioni d'inchiesta parlamentare si tratta quasi sempre di materie politiche; d'altro canto la Commissione è essa stessa un corpo politico. Dunque se gli atti suoi in rispetto a coloro che furon chiamati innanzi a lei debbono cadere sotto gli occhi di qualcuno, ragion vuole che cadano sotto gli occhi d'un corpo politico, quali sono i giurati, e non altrimenti, dei tribunali ordinari.

Ciò, del resto, è conforme al nostro Codice di procedura penale, il quale ha introdotto il principio che tutto ciò che ha attinenza a reati politici, od a mate-

rie politiche sia deferito alla cognizione delle Corti di assisie.

**PRESIDENTE.** Il deputato Tecchio propone che alle parole *tribunali ordinari*, si sostituiscano le parole *dalle Corti d'assisie*.

**PANATTONI.** Pregherei l'onorevole mio collega ed amico il deputato Tecchio ad avvertire che ordinariamente la competenza è regolata in ragione della pena. E quando non s'irrogli altro che la pena del carcere, crederebbe l'onorevole Tecchio che vi fosse il merito di prolungare il disbrigo della causa sottoponendo l'accusato alla Corte d'assisie?

**SINEO e TECCHIO.** Domando la parola.

**PANATTONI.** Io spero che, fatta questa riflessione, egli troverà che la sua proposta non sarebbe sempre un miglioramento.

**SINEO.** La condizione attuale della legislazione giustifica pienamente la proposta dell'onorevole Tecchio. Anche pei diritti di stampa havvi scala delle pene, e si infliggono talvolta, anzi il più frequentemente, pene le quali sarebbero di competenza dei semplici tribunali di circondario; tuttavia, perchè si tratta di materie attinenti alle politiche, si portano a cognizione delle Corti d'assisie. Io credo ragionevole l'emendamento dell'onorevole Tecchio, il quale vuole che i semplici tribunali di circondario non siano chiamati a giudicare dei reati commessi contro le prerogative delle Commissioni parlamentari, e crede di trovare maggior guarentigia in un corpo quasi politico qual è quello dei giurati. Davanti ai tribunali di circondario possono facilmente accadere spiacevoli contrasti quando si tratta d'inchiesta la quale si faccia contro qualche grave influenza locale o provinciale.

Se la Commissione d'inchiesta trova difficoltà nel suo procedimento, queste difficoltà potranno produrre anche delle anomalie giudiziarie.

**MICHELINI.** Chiedo di parlare.

**SINEO.** Io domando se nel caso in cui si faccia una inchiesta, a cagione d'esempio, contro influenze elettorali grandemente colpevoli, se non potrà facilmente accadere che quelle stesse influenze, le quali avranno distolto i testimoni dell'appalesare la verità, domando, dico, se queste influenze non saranno anche da temere davanti ai tribunali ordinari, fors'anche davanti alle Corti d'assisie, ma più facilmente senza dubbio davanti i tribunali ordinari. Io avrei desiderato che la Commissione avesse bene esaminato se un qualche potere speciale non si dovesse dare alle Commissioni parlamentari onde potessero da sè stesse far rispettare le proprie attribuzioni. Ma io non faccio alcuna proposta a questo riguardo; mi limito ad appoggiare la proposta dell'onorevole Tecchio, la quale sicuramente migliorerà le condizioni della legge.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

**MICHELINI.** Anch'io voterò per la proposta dell'onorevole Tecchio; ma ho chiesto di parlare per indicare alla Camera una oscurità di locuzione, che credo neces-

sario di chiarire. Qui si dice: « Le dette pene saranno applicate dai tribunali ordinali, *ai quali* la Commissione trasmetterà i processi verbali. » Parrebbe a prima giunta che dipendesse dalla Commissione la scelta del tribunale o della Corte d'assisie che dovesse giudicare, ad essa trasmettendo i processi verbali. Guai se ciò fosse! Ma tale non è per certo la mente nè del Ministero nè della Commissione. Quindi per ovviare a questo inconveniente io proporrei questo leggero emendamento: « Le dette pene saranno applicate dalle Corti d'assisie, » perchè io approvo l'emendamento Tecchio; poi poco due punti direi: « ad esse la Commissione trasmetterà i verbali, » ecc.

**PRESIDENTE.** Il deputato Tecchio ha facoltà di parlare.

**TECCHIO.** Debbo rispondere all'egregio mio amico Panattoni, essere verissimo che, quanto ai reati *comuni*, la competenza si determina secondo l'indole della pena; che cioè, quando la pena è criminale, la competenza spetta alle Corti d'assisie, e quando la pena è correzionale la competenza spetta ai tribunali di circondario, e così via. Ma questa distinzione, secondo il nostro Codice di procedura, non regge per quanto spetta a materie *politiche*; poichè per queste, quando pure si tratti di reato che importi pena semplicemente correzionale, od anco di reato che importi semplice pena di polizia (come avviene assai volte, e massime nei reati di stampa) la competenza è sempre delle Corti d'assisie.

Quindi il mio emendamento non solo non induce alcuna innovazione al sistema delle competenze stabilito nel Codice di procedura penale, ma anzi a quel sistema formalmente aderisce.

Ora mi tocca eziandio di rispondere qualche parola sul secondo emendamento stato proposto dall'onorevole Michelini.

Io credo che in quest'articolo non si debbano scrivere le parole: *ai quali tribunali* (od alle quali Corti d'assisie) *la Commissione trasmetterà i processi verbali, gli atti e le notizie opportune.*

Secondo i principii ricevuti, le Commissioni d'inchiesta parlamentare non hanno relazione diretta coi tribunali o colle Corti d'assisie; esse non hanno relazione se non col ministro guardasigilli. Le Commissioni parlamentari o la Camera per conto loro inviano gli atti al guardasigilli (e così sempre si fece), e il ministro alla sua volta trasmette gli atti ai procuratori generali, o secondo i casi, ai procuratori del Re perchè procedano a tenore di legge.

Quindi io reputo sia miglior partito sopprimere affatto le parole: *ai quali la Commissione trasmetterà i processi verbali, gli atti e le notizie opportune.*

L'articolo deve limitarsi a queste sole parole: *Le dette pene saranno applicate dalle Corti d'assisie.*

**MICHELINI.** Approvo la proposta dell'onorevole Tecchio, però ritiro il mio emendamento.

**DEPRETIS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Giorgini.

TORNATA DEL 22 LUGLIO

**GIORGINI, relatore.** Sentirò prima l'onorevole Depretis.

**DEPRETIS.** Farò un'osservazione all'onorevole Tecchio.

Nell'articolo 7, quando si parla dei tribunali ordinari, non si volle indicare i tribunali di circondario,...

**TECCHIO.** Domando la parola.

**DEPRETIS....** si volle indicare i tribunali chiamati dalla legge a giudicare dei reati secondo la loro competenza.

Se c'è una redazione più chiara, io per parte mia la accetto, e credo che anche la Commissione non avrà difficoltà di accettarla: però non crederei che si possa ammettere che qui si tratti di reati politici. Infatti la falsa testimonianza, comunque commessa, è sempre un reato comune.

Io non potrei mai trovar ragione per qualificare i reati contemplati nell'articolo 6, sotto il titolo di reati politici, pei quali avvi una speciale competenza.

**TECCHIO.** Ho bisogno di chiarire la mia intenzione.

Prima di tutto, a termini del Codice di procedura penale, quando si dice *tribunale* non s'intende se non il tribunale di circondario.

Nel Codice di procedura civile la parola *tribunale* è adoperata per designare in genere il giudice di mandamento e il tribunale di circondario, e la Corte d'appello, de'quali si determinano le competenze secondo i principii in esso Codice statuiti.

All'incontro nel Codice di procedura penale, per togliere ogni dubbio si mantenne costantemente, secondo le varie competenze, la locuzione di *giudice*, di *tribunale di circondario* o di *Corte d'appello* o *d'assisie*. Quindi io vorrei che non si mutasse la esattezza della terminologia del Codice di procedura penale.

Quanto poi allo stabilire che le cause di cui parliamo debbano inviarsi alle Corti d'assisie, mi pare di avere avvertito come o sia che si guardi al corpo rappresentato dalla Commissione d'inchiesta, che è corpo certamente politico, o sia che si guardi alle deposizioni che occorrono innanzi a codesta Commissione, che sono quasi sempre in materia politica, o sia che si consideri che la Camera quando istituisce una Commissione d'inchiesta è ispirata da motivi essenzialmente politici, deve nel presente articolo stabilirsi la competenza delle Corti d'assisie.

Nè vale punto l'obbiezione che qualche volta le infrazioni a questa legge che venissero sottoposte al giudizio delle assisie sarebbero punibili con pene correzionali; perchè mi è forza ripetere che, secondo il nostro Codice di procedura penale debbono portarsi innanzi alla Corte d'assisie tutti i reati che hanno natura od ombra di reato politico, per quantunque non debbano soggiacere se non a pene correzionali, od anco di semplice polizia, siccome non di rado accade riguardo ai reati di stampa.

*Voci.* La chiusura!

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta l'emendamento proposto dal deputato Tecchio?

**GIORGINI, relatore.** Io non avrei nessuna difficoltà di accettare l'emendamento dell'onorevole Tecchio, col quale si vorrebbe sostituire alle parole *tribunali ordinari* un'espressione più generica, la quale comprendesse insieme tutte le autorità giudiziarie che possono essere chiamate a conoscere di reati contemplati dalla presente legge.

Quanto alla questione poi se per questi reati debba crearsi una competenza speciale e demandarsi tutti alla cognizione della Corte di assisie, io debbo esprimere la mia opinione personale. Non avrei nessuna difficoltà a che questo partito fosse accettato dalla Commissione, inquantochè, sebbene io non creda che delitti del genere di quelli contemplati nella legge che andiamo a votare possano essere assimilati ai delitti politici, però l'oggetto dell'inchiesta avendo sempre una grande importanza ed attinenza coll'ordine pubblico, cogli'interessi generali del paese, io non troverei nessuno ostacolo a che, qualunque fosse la pena che dovesse al caso applicarsi e senza considerazioni alla pena, il dibattimento avesse luogo sempre davanti ad una Corte di assisie, piuttostochè davanti ad un semplice tribunale di circondario.

Per conseguenza, senza esporre il parere della Commissione che potrei difficilmente raccogliere in questo momento, non esprimendo che la mia opinione personale, dichiaro che voterò l'emendamento dell'onorevole Tecchio.

**PRESIDENTE.** Il deputato Tecchio propone che l'articolo 7° sia così concepito:

« Le dette pene saranno applicate dalle Corti di assisie. »

**DE DONNO.** Domando la parola.

Io propongo invece:

« Le dette pene saranno applicate dai magistrati competenti. »

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento Tecchio è appoggiato.

(È appoggiato).

Domando se l'emendamento De Donno è appoggiato.

(È appoggiato.)

**MASSA.** Domando la parola sulla posizione della questione.

Io credo convenga porre ai voti anzitutto l'emendamento dell'onorevole Tecchio come quello che è più ampio e toglie ogni dubbio; mentre i dubbi esisterebbero pur sempre quando fosse adottato l'emendamento De Donno.

Infatti, questa frase generica di *magistrati competenti* non spiega nulla di più dell'articolo della Commissione: fra i magistrati vi è anche il giudice di mandamento. Ho sentito parlar or ora della dignità delle Commissioni d'inchiesta parlamentari e trarne argomento per esasperare le pene pei reati che si verificano nelle disposizioni seguite avanti di esse; ebbene, questa dignità andrebbe a finire a che i verbali dell'inchiesta parlamentare saranno sindacati dai giudici di mandamento.

**PRESIDENTE.** È fuor di dubbio che la proposta Tecchio come più larga, deve votarsi la prima.

**DE DONNO.** Domando la parola, non per isvolgere il mio lieve emendamento, ma per osservare solo che se si vuol fare un'eccezione alle regole generali sulla competenza, in allora è mestieri largamente discutere e tener presente che le Corti d'assise non sono estese in tutte le provincie del regno nell'ampiezza della giurisdizione loro: ma se non s'intende...

**MELLANA.** Domando la parola.

**DE DONNO...** creare un'eccezione e si dubita sul significato ed estensione di *tribunali ordinari*, e mi permetta l'onorevole Tecchio di non dividere la sua opinione, è sufficiente sostituire, per togliere i non fondati timori, alle parole *tribunali ordinari* le altre *magistrati competenti*. In questo senso propongo il mio emendamento all'articolo 7°.

**MELLANA.** Faccio osservare che io ho sempre veduto che è la legge che stabilisce chi sia il giudice competente, ed appunto per dare questa competenza io accetto l'emendamento Tecchio; è il legislatore che dice chi è competente.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo colla modificazione del deputato Tecchio.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8, che è l'ultimo:

« Se la Camera nomina una Commissione d'inchiesta sovra qualche elezione, l'istruttoria giudiziaria rimarrà sospesa finchè la Camera stessa non abbia statuito. »

(È approvato).

**BIXIO.** Domando la parola.

Vorrei chiamare l'attenzione della Camera sopra una lacuna ch'io reputo debba riempirsi, ed è questa.

Quale deve essere nelle città, fuori della capitale, la posizione legale delle Commissioni d'inchiesta nelle loro relazioni cogli agenti del potere esecutivo relativamente al cerimoniale?

Sarebbe forse importante che la Camera lo decidesse in un modo qualunque, sia con un articolo di legge da aggiungere alla presente, sia con uno speciale regolamento.

I miei colleghi dell'ultima Commissione ricorderanno come si sia lungamente discusso su questo proposito. La incertezza però dà luogo ad inconvenienti che si devono evitare.

Non è mia intenzione di fare una proposta, ma semplicemente di sottomettere la questione alla Camera, lasciando ad essa il giudicarne.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sineo ha la parola.

**SINEO.** Voleva far osservare che le considerazioni opportunamente accennate dall'onorevole Bixio non debbono ritardare la votazione della legge.

Ritenga la Camera ch'essa ha, secondo lo Statuto, il diritto di regolare il modo con cui intende d'esercitare le proprie attribuzioni, sia in quest'aula medesima, sia fuori di quest'aula.

In ora si tratta d'una legge la quale contempla tutte le inchieste parlamentari, ed è applicabile conseguentemente ai due rami del Parlamento.

Questo non si poteva fare che per legge. Se non si aggiunge altra proposta di carattere legislativo, possiamo senz'altro andare ai voti.

**PRESIDENTE.** Il deputato Tecchio vuol parlare sulla legge?

**TECCHIO.** Sì, sulla legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**TECCHIO.** Debbo pregare la Camera ad aggiungere un articolo a questa legge, articolo che mi pare assolutamente indispensabile.

Certo è che questa legge la Camera ha inteso di dettarla per tutte le parti dello Stato, compresa la Toscana; e certo è che in questa legge, citandosi alcuni articoli del Codice penale, s'intese di citare il Codice penale del 20 novembre 1859, che è pubblicato ed attuato in tutte le parti del regno, tranne la Toscana.

Ora, se noi non mandiamo a pubblicare nella Toscana gli articoli del detto Codice penale citati in questa legge, sarà certo impossibile che questa legge nella Toscana abbia esecuzione, perchè non può mai avere esecuzione alcun articolo di Codice colà dove il Codice o l'articolo non è pubblicato. Mandando a pubblicare i citati articoli nella Toscana, si otterrà il pieno effetto della presente legge eziandio in quelle provincie.

Così si fece già in altre occasioni; e, per esempio, quando si volle che gli articoli del Codice penale del 20 novembre 1859 relativi agli abusi che si commettono in materia di elezioni, dovessero avere vigore anche nella Toscana, si ordinò espressamente con apposita legge che quegli articoli nella Toscana venissero pubblicati.

Quindi io ritengo che debbasi a questa legge aggiungere un articolo che potrebbe essere così concepito:

« Per gli effetti di questa legge saranno pubblicati in Toscana i titoli e gli articoli del Codice penale del 20 novembre 1859 che sono stati citati nella legge medesima. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Panattoni proponeva appunto un emendamento concepito presso a poco in questi termini:

« Gli articoli del Codice penale e di procedura penale dovranno osservarsi a tenore della presente legge e saranno pubblicati nelle provincie toscane insieme colla medesima. »

**TECCHIO.** Sento ora soltanto che sono stato prevenuto dalla Commissione. Se essa lo avesse accennato a tempo opportuno, non avrei avuto d'uopo di proporre alla Camera il mio articolo e di dimostrarne la necessità.

**PANATTONI.** Domando di parlare.

Io avevo già domandato la parola per isvolgere appunto l'articolo che io proposi d'aggiungere, quando l'onorevole presidente ha dato agio all'onorevole Tecchio di parlare.

TORNATA DEL 22 LUGLIO

Io non ne presagiva le intenzioni, nè poteva essere profeta (*Risa*) della proposta che egli fosse per fare.

Frattanto ho l'onore di dire alla Camera che il mio emendamento era composto da qualche tempo indietro, perchè fu concertato persino col guardasigilli che ora è assente. Sicchè credo che non si possano incontrare difficoltà.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo...

**TECCHIO.** Bisogna mettere la data del Codice.

**PANATTONI.** È già nominato.

**TECCHIO.** Nella legge fu sempre detto *Codice penale*. S'intende da sè che la Commissione ha voluto accennare al Codice penale del 1859, ma non è mai detto.

**PANATTONI.** In tal caso crederei, se va d'accordo l'onorevole Tecchio, che si aggiungesse la data in quei primi articoli ove si rammentano i Codici.

**TECCHIO.** Si potrebbe nell'articolo primo dopo le parole: *del Codice di procedura penale*, aggiungere la data 20 novembre 1859.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'articolo 9 proposto dalla Commissione.

**DI SAN DONATO.** Chiedo la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**DI SAN DONATO.** Per quanto a giudizio di alcuni miei onorevoli colleghi io creda superflua la mia domanda, tuttavia mi credo in debito di farla alla Camera.

Che cosa s'intende per Commissioni d'inchiesta parlamentare?

Noi ne abbiamo nominate due: una per suffragio del Parlamento, e fu quella sul brigantaggio; un'altra per mandato della Presidenza sul Ministero della marina.

Io desidererei adunque che la Commissione dichiarasse se tanto le Commissioni elette dalla Camera, quanto quelle che saranno, per mandato di essa, nominate dalla Presidenza possono servirsi della presente legge.

Credo utile che sia nettamente dichiarato per norma della legge.

**GIORGINI, relatore.** Io credo che non possa cader dubbio intorno alla questione se sia o no questa legge applicabile indistintamente a tutte le Commissioni che escono dal seno della Camera, sia che essa le abbia elette direttamente, sia che abbia dato alla Presidenza l'incarico di nominar quelli che ne faranno parte.

**DI SAN DONATO.** Io questo solo volevo constatare.

**PRESIDENTE.** Se nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'articolo della Commissione.

(È approvato).

Ora metto ai voti l'aggiunta da farsi all'articolo 1 ed all'articolo 6 della data della pubblicazione del Codice penale.

Quelli che approvano quest'aggiunta si alzino.

(È approvata.)

**BIXIO.** Chiedo di parlare per un altro schiarimento.

Vorrei proporre alla Commissione un dubbio che mi sembra abbastanza grave.

Le Commissioni d'inchiesta hanno, secondo questa legge, la facoltà di farsi presentare i libri d'una casa commerciale che importasse di consultare?

Vorrei che fosse chiarita la questione e che mi si mostrasse la sanzione penale dal momento che la Camera non ha accettato l'emendamento Camerini: si badi che... (*Conversazioni*)

**PRESIDENTE.** Prego i signori deputati a far silenzio.

**BIXIO...** non è il caso d'una casa di commercio che si trovi in contestazioni con altri dinanzi ai tribunali. Si tratta del caso in cui la Commissione d'inchiesta per ragioni che credesse importanti, non paga delle deposizioni verbali, volesse aver visione dei libri di commercio. In questo caso potrebbe la Commissione chiedere comunicazione di questi libri? E, dato il rifiuto, ha facoltà di costringere? (*Si parla*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Panattoni ha facoltà di parlare.

**PANATTONI.** Prego l'onorevole Bixio di riflettere che noi dobbiamo qui fare una giurisprudenza. Abbiamo deliberato una legge in ordine alla quale le attribuzioni dei magistrati sono conferite alla Commissione d'inchiesta. Quindi la Commissione d'inchiesta si varrà di tutti i poteri di cui in simili contingenze sogliono valersi i magistrati.

**PRESIDENTE.** L'incidente non ha seguito.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA FERROVIA DA GALLARATE A VARESE.**

**BRIGANTI-BELLINI BELLINO, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge riguardante la convenzione per la cessione all'industria privata di un tronco di ferrovia da Gallarate a Varese.

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita.

**DOMANDA DEL DEPUTATO BARGONI INTORNO ALL'ARRESTO A BORDO DEL VAPORE FRANCESE L'AUNIS IN GENOVA DI ALCUNI BRIGANTI.**

**PRESIDENTE.** Prima di passare alla votazione per isquittinio segreto sul complesso della legge, debbo dare comunicazione alla Camera di una lettera del deputato Bargoni.

« Quantunque io non intenda muovere un'interpellanza formale, pure credo bene uniformarmi all'articolo 56 del regolamento, pregandola di annunciare alla Camera che amerei domandare all'onorevole signor ministro dell'interno alcune spiegazioni intorno alla riproduzione fatta ieri nella gazzetta ufficiale, della nota del *Moniteur*; relativa all'arresto eseguitosi a Genova a bordo dell'*Aunis*. »

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Io sono in grado di

dare subito dalle spiegazioni intorno a questa pubblicazione; imperocchè la gazzetta ufficiale non impegna menomamente il Governo se non che nella parte ufficiale.

Nel corpo del giornale è sempre stato d'uso il riprodurre i documenti interessanti intorno agli argomenti che occupano la pubblica opinione.

Di questo genere è appunto la riproduzione che fu fatta ieri di una nota pubblicata nel *Moniteur* francese intorno all'argomento cui accennava l'onorevole deputato Bargoni, argomento intorno al quale il Governo del Re, come fu già detto giorni sono, darà tutte le spiegazioni alla Camera, tostochè ciò potrà farsi senza inconveniente del pubblico servizio.

**BARGONI.** Io avrei bisogno di dirigere al signor ministro alcune parole, perchè quelle che egli aveva la gentilezza di rispondermi anticipatamente, prevenendo, cioè, il mio discorso, non sono quelle precisamente che io poteva desiderare.

Io so benissimo che la gazzetta ufficiale non impegna il Governo se non in quanto riproduce atti e decreti ufficiali; ma, d'altra parte, in una questione di questo genere, io ho osservato, e con me lo hanno osservato moltissimi, e non senza sorpresa, che il Governo del Re ha mantenuto un silenzio assoluto; silenzio il quale non fu egualmente mantenuto dal Governo francese, quantunque il Governo francese non sia oggi basato sopra un sistema di pubblicità quale è quello di cui noi godiamo.

Il vedere adunque nella nostra gazzetta ufficiale, per la prima volta che ivi si parlava di questo argomento, riprodotta la nota del *Moniteur*, nota molto particolareggiata, nota in cui si dà torto ad autorità italiane; il vedere, dico, questa nota riprodotta senza commenti, senza aggiunte, senza un'ombra qualsivoglia di rettificazioni, non ha potuto ameno di fare un'impressione che mi astengo di qualificare, poichè ognuno può averla qualificata da sé.

Il desiderio mio è questo: di sapere dal signor ministro dell'interno, se i fatti che sono narrati in quella nota sono precisamente conformi alla verità di quanto avvenne; oppure, se, per lo meno, il Governo nostro abbia interesse a far sì che oggi non si sappiano, intorno a questi fatti, altre particolari circostanze le quali abbiano determinato o possano determinare su questo argomento la sua condotta.

Vede il signor ministro che io non porto menomamente la questione sul terreno diplomatico. Conosco le consuetudini parlamentari; conosco le attribuzioni del potere esecutivo; non intendo menomamente di creargli difficoltà con una discussione qualunque, oggi, in seno a questo Parlamento.

Ma io credo che sia venuto il momento che l'opinione pubblica debba essere illuminata almeno quanto alla verità dei fatti anteriori ad ogni qualunque vertenza diplomatica.

Io credo che in uno Stato come il nostro, mentre i giornali officiosi cominciano ad annunciare essere assai prossima la definizione di questa vertenza, sia interesse del Governo, prima che di qualsiasi altro di far

sì che l'opinione pubblica sia illuminata in guisa da poter dare, una volta che si conosca il risultato della vertenza diplomatica, il suo verdetto con quella piena cognizione di causa con cui il Governo francese, benchè in oggi dispotico, mi pare che abbia desiderato che venisse dato dalla popolazione francese.

Se il signor ministro volesse aggiungere qualche spiegazione in questo senso gliene sarò gratissimo.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Se io seguissi l'onorevole deputato Bargoni sul terreno nel quale (con molta delicatezza, lo riconosco) si è impegnato, non potrei a meno di arrivare a due conseguenze:

1° Riconoscerei un'importanza, rispetto al Governo italiano, nella ripubblicazione della nota del *Moniteur* nella gazzetta ufficiale, cosa che io da principio negavo;

2° Siccome quella nota non solamente racconta i fatti, ma entra ampiamente nella discussione dell'argomento, dovrei entrarvi io pure.

Io credo dunque di non poter seguire l'onorevole deputato Bargoni su questo terreno.

Ed inoltre farò osservare che nel nostro paese il Governo suole piuttosto dare le sue delucidazioni e render conto del suo operato nel seno del Parlamento, di quello che nella gazzetta ufficiale, come è uso del Governo imperiale di Francia. Ogni Governo ha i suoi usi, e questo generalmente è il nostro; ma posso assicurare l'onorevole Bargoni e la Camera che il Ministero non sarà avaro di spiegazioni e di documenti, e con ogni maniera di pubblicità porgerà gli elementi necessari perchè esser possa pronunziato il giudizio della Camera e del paese intorno al suo operato.

**BARGONI.** Io non ho che poche parole da dire.

Accettando pienamente ciò che dice il signor ministro, non mi resta che pregarlo di voler scindere in due parti ben distinte le comunicazioni che egli promette di fare al Parlamento, riservando a cose finite tutto ciò che ha riguardo alla questione di diritto ed alla vertenza diplomatica che ne è sorta, e limitandosi oggi, giacchè egli dice essere disposto a farlo, a narrare esclusivamente i fatti avvenuti e che furono poi occasione di una questione che io non domando venga oggi qui risolta o discussa.

Siccome poi io non posso pretendere che nessuno parli per forza, sono anche disposto a non insistere, lasciando intera al signor ministro la responsabilità della sua condotta.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Io non saprei vedere l'utile di fare un racconto di fatti in questo momento. Io credo che l'utile vero consista nel mettere il Parlamento ed il paese in grado di pronunziare un giudizio intorno all'operato del Ministero. In conseguenza io credo conveniente di mantenere la risposta data pur ora al deputato Bargoni, assicurandolo di bel nuovo che non solo sul terreno dei fatti, ma anche su quello della questione di diritto e di politica il ministro darà i più ampi schiarimenti e pubblicherà tutti i documenti necessari ad illuminare la Camera ed il paese.

**PRESIDENTE.** L'incidente non ha altro seguito.

TORNATA DEL 22 LUGLIO

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE  
PER LAVORI AL PORTO DI BRINDISI.**

**PRESIDENTE.** Prima di passare alla votazione della legge discussa crederei opportuno di mettere in discussione il progetto sulle riparazioni del porto di Brindisi, il quale non consta che di due articoli, onde poter così votare le due leggi.

Ne do lettura:

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di sei milioni di lire per eseguire i lavori più urgenti di ristorazione del porto di Brindisi.

« Art. 2. Verrà stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in apposito capitolo sotto la designazione: *Ristorazione del porto di Brindisi*, ripartitamente come segue:

« Esercizio 1863, capitolo 148 . . .	L. 500,001 —
« Dal 1864 al 1866 inclusivo annue lire 1,833,333 . . . . .	L. 5,499,999 —
Totale . . . . .	<u>L. 6,000,000 —</u>

La discussione generale è aperta su questo schema di legge.

La parola spetta al deputato Scrugli.

**SCRUGLI.** Trattandosi di una questione tutt'affatto finanziaria, e perciò grave, io credo sia utile alla Camera sentire le mie osservazioni sulla legge, le quali essendo tecniche alla costruzione del porto, pregherei la Camera volermi permettere che io le leggessi, onde evitare d'incorrere nell'improvvisata in cosa non adatta alla circostanza.

*Voci.* Legga, legga pure.

**SCRUGLI.** Signori, prenderò le mosse da tutto ciò che ha detto la Commissione per dimostrare precisamente quali sono le mie intenzioni. Tutto quello che ha esposto la Commissione nella sua relazione dimostra precisamente la sconvenienza che si ha di fare oggi i lavori come si propongono. Nel gittare uno sguardo sul mappamondo, si presenta il mare Mediterraneo come un lago in mezzo a' tre primi antichi continenti, che mentre li separa l'un l'altro, lor presta in pari tempo un'agevole via di comunicazione. A compiere ogni sviluppo a questa via, era mestieri tagliare un istmo, e forse fra non molto sarà coronato un tanto desiato voto.

*(Conversazioni generali)*

L'Italia incastrata nel continente europeo per una estensione di circa 1200 chilometri s'inoltra nel bel mezzo di quel mare, estendendosi dal nord al sud per circa 10 gradi che valgono 600 miglia geografiche: sicchè potrebbe andar considerata quasi il ponte di comunicazione fra gli antichi continenti, e da ciò la evidente importanza del suo commercio.

Tanta prova essa pur ne dette nei tempi andati allorchè divisa: quanta maggiore non dovrà mostrarne oggi in un solo Stato unita? Come chiaro si scorge che con le facili comunicazioni delle ferrovie non debba divenire il centro d'un gran movimento commerciale, l'emporio anzi del commercio del mondo?

Se dunque convinti di tal verità siasi alle ferrovie provveduto con leggi, conseguenza logica risulta lo emanare leggi per la costruzione dei porti che alle ferrovie si colligano.

Non ha guari ne avete decretata la costruzione di alcuni di ben poca importanza, ed i quali a mio vedere ben potrebbonsi riportare a migliori tempi. Però quello di Brindisi deve andare considerato non solo di grande utilità, ma d'urgentissimo interesse. Ed opportunamente la Commissione ci ricordava quanto si valutasse ne'tempi andati. (*Relazione della Commissione*, pag. 11)

Del pari la relazione della Commissione così dottamente elaborata, ci dà le seguenti cifre statistiche, le quali dimostrano con la maggiore evidenza la necessità d'aversi prontamente il porto di Brindisi.

Diffatti ne'calcoli della Commissione abbiamo che da Alessandria a Malta, o Brindisi, distanza in chilometri 1311.

Or da Malta a Southampton chilometri 8510, giorni 9 da Malta a Marsiglia chilometri 1055, giorni 2, ore 20, più chilometri 864 per Parigi, giorni 3, ore 10 1/2, e più chilometri 472 per Londra, giorni 3, ore 20 1/2.

Da Brindisi a Parigi (prima del traforo) chilometri 1787, giorni 1, ore 14; da Brindisi a Londra (prima del traforo) chilometri 2259, giorni 2: quindi di meno giorni 1, ore 21 per Parigi; giorni 1, ore 21 per Londra.

Da Brindisi (dopo del traforo) a Parigi giorni 1, ore 5; da Brindisi (dopo del traforo) a Londra giorni 1, ore 16: di meno giorni 2, ore 6 per Parigi e per Londra.

Ed in tutti e due i casi da Malta a Marsiglia coi piroscafi v'è a passare il mare, i di cui rischi, e tempo, debbono bene mettersi a calcolo, oltre le spese.

Dal quadro suindicato della Commissione ben si scorge di quanto si andrebbero ad accorciare le distanze non appena compiuta la ferrovia in sino a Brindisi. Superfluo egli è dunque ricordarne l'utilità che promuoverebbesi pel commercio ed il traffico. Lo scopo che dobbiamò raggiungere è perciò dare all'Italia il più prontamente questo porto di Brindisi.

Lode ne sia anche data al ministro che ve ne proponeva il progetto di legge. Ma per raggiungere lo scopo dalla Commissione proposto d'una pronta esecuzione, ed ottenere il porto insieme alla ferrovia, sarebbe mestieri invertire il proposto del Ministero, incominciando i lavori pel porto interno in luogo dell'esterno. Nello spazio di due anni e meno otterreste il più lodevole intento. All'uopo noi ci gioveremo coll'indagare le cause dello interrimento del porto interno, indicare i mezzi che bisogna usare per ripristinarlo.

La costruzione dei porti l'è cosa assai difficile, e nella quale idraulici distinti e dotti han fatto qualche fiata cattiva prova. Ricordo un sol caso fra i tanti, il quale potrà darvene una lampante prova. Il porto di Algeri era stato progettato dall'egregio signor Poirel

nel 1837. Esso venne corretto, sospendendosi ogni primitivo lavoro, analogamente ed in seguito alle savie osservazioni del signor Rang, distinto ufficiale della marina francese, le quali promovettero le interessanti interpellanze del celebre Arago alla Camera legislativa nel 1843, in seguito di che fu creata una Commissione che decise in favore della proposta Rang.

Quindi è che nella costruzione dei porti sia mestieri studiare ampiamente i fenomeni fisici naturali del luogo.

Ora, come ben si legge nella relazione dell'egregio ed onorevole Devincenzi, il porto di Brindisi è stato uno dei più meravigliosi porti dell'antichità, e n'era proverbiale la sicurezza. Qui dunque non tratterebbesi costruire un porto, ma basta ingegnarsi d'indagare le cause del suo deperimento, per quindi porlo nelle medesime condizioni d'allora. Indovinate le cause, credo debba poi riuscir facile la soluzione di questo problema: dappoichè tolte via quelle ne andrà di conseguenza anche via il male.

E nella medesima relazione, sempre pregevolissima in tutte le sue parti, vi sono indicate le vere e sole cause del suo deperimento.

1° Si novera ciò che operò Cesare contro Pompeo (or sono 19 secoli) 48 anni avanti Gesù Cristo, usando tutti i mezzi ad ostruire la bocca del porto, e le difficoltà di riuscita per la sua ampiezza.

2° Ciò che praticò Giovanni Antonio Orsini, principe di Taranto, nel difendersi entro Brindisi dalle aggressioni di Alfonso d'Aragona nel secolo XV (tre secoli dietro) col chiudere ed ostruire la bocca interna del porto.

3° L'abbandono nel quale si è lasciato per più di due altri secoli posteriori. Cosicchè nel 1775 giunse in un lagrimevole deperimento da richiamare l'attenzione del Governo ai lamenti incessanti di quelle popolazioni.

Vediamo come siasi voluto sinora riparare a tali danni, e se i mezzi usati erano adattati.

Quando si volle darvi riparo dal Pigonati e dal Caravella nel 1775 si credette aprire la comunicazione dei porti esterno ed interno; con un canale dell'ampiezza di 48 metri all'esterno, e finire a 42 metri all'estremo interno.

Pollio e Forte aumentarono il male quando per evitare l'interramento del canale tolsero il corso alla corrente nell'allungare di 54 metri i moli, o gittate, esistenti da ambo i lati dell'imboccatura esterna del canale. (*Relazione*, pag. 14.)

Per più di altro mezzo secolo si trascurarono quei lavori del porto, solo nel 1834 se ne ripresero gli studi da una Commissione mista d'ingegneri e marini. Allora la Commissione emise il parere doversi di molto ingrandire il canale, o costruirlo con ampia bocca al difuori a guisa d'imbutto.

Verso il 1844 venne dato incarico de' lavori al signor cavaliere Majo, tenente colonnello del genio, ma quantunque egli avesse fatto parte della Commissione non ne seguì il consiglio. S'iniziarono le bonifiche ed i

lavori di cavamento, ma tutto riuscì insufficiente, perchè non ad altro mirossi che sprecare il danaro pubblico.

Ecco la conseguenza della pertinacia del Majo nel sostenere la propria opinione. Quest'opinione era contraria a quella della Commissione tutta.

Vedete dunque che l'ingegnere Majo, tenente colonnello del genio, ufficiale di sommo merito, perchè ostinato, ebbe a vedersi riuscite infruttuose tutte le sue operazioni.

Da tutto quello detto sinora intorno al porto interno di Brindisi se ne deduce l'insufficienza de' mezzi usati a ripristinarlo. Sicchè si rende indispensabile indicare quelli utili che si credessero, e che noi andremo esponendo in conseguenza delle nostre argomentazioni, le quali prenderanno origine dal ricordare le cause innanzi dette per lo che s'interrò il porto di Brindisi.

Osservisi esistere in quelle coste italiane una corrente litterale perenne, nella direzione del nord-est al sud-ovest, che devia prendendo una particolare direzione ne' diversi seni sempre approssimandosi a quella del nord al sud. (*Interruzioni*) Sono teorie!

Signori, queste non sono osservazioni tecniche solamente lette, ma sono insieme dettate da lunga esperienza che ho avuto in quei mari, nei quali ho naufragato due volte per fortuna di mare. (*Ilarità prolungata*)

Credo che queste ragioni debbano spingere a prestar più fiducia al mio dire: del resto a questi rumori risponderò, come rispondeva il cavallerizzo Guerra in un circo ippico ad uno che sdegnavasi, perchè gli fosse detto ch'era caduto da cavallo; Guerra dicendo esservi caduto mille volte, soggiungeva non essere caduto mai da cavallo solo colui che non v'era mai andato. Io vorrei ripetere la stessa cosa agli interruttori, e mel perdoneranno, non potersi naufragare colui che non ha mai navigato: nè vi meravigli se la mia navigazione conta un periodo di 40 e più anni.

Riprendo a dire: questa corrente diviene più forte allo spirare dei venti tramontana che sono in quei mari quasi ordinari, e non di rado assai impetuosi.

Egli è impossibile allontanare le torbe che la corrente seco porta, quindi non si eviteranno i suoi sedimenti, se non rispettando o promovendo possibilmente il suo ordinario corso.

A tale uopo egli è dunque indispensabile, per rimettere il porto di Brindisi nello stato normale, aprire una grande comunicazione alle acque del porto interno con quelle dell'esterno per procurare libero il corso alle correnti littorali. Onde maggiormente promuovere questo libero movimento alle acque, si dovrebbe aprire la bocca esterna ampia in modo d'armonizzare le sue rive col resto della costa. Verrebbe così a lasciare libero il corso delle acque, ed allontanare i rigurgiti e i depositi.

Darsi inoltre alla bocca interna del canale una minore ampiezza, onde le acque acquistassero in quel punto maggiore velocità. Egli è per sua natura evi-

TORNATA DEL 22 LUGLIO

dente che le acque medesime, una volta entrate nel porto, debbano, reagendo, sortirvi, e quindi in quel punto egual forza riacquisterebbe nel riflusso la corrente di riportar fuori quelle arene che seco dapprima conduceva. Ed armonizzate la rive interne all'imboccatura del canale, come si è detto per le esterne, si renderà del pari facile all'interno il corso delle acque da lasciare il canale sempre scevro da interrimento, e quindi non ostruito l'adito al porto.

Ed a meglio spiegare il mio concetto, io immaginerei quella superficie del canale, o bocca, ridotta ad una sezione di cono, di cui le due rive opposte mi rappresentassero le curve d'una iperbole avente la parte del diametro fra'suoi vertici, della lunghezza non minore di 100 metri.

In tal modo verrebbe a sparire il canale, lasciando soltanto una bocca larga non meno di cento metri, da rendere agevolissima l'entrata del porto ai bastimenti.

Al momento sembrerebbe inutile il ricordare che nel cavarsi il canale per dargli la dovuta profondità abbiasi a togliere via quel basso fondo che a guisa di secca rinviensi innanzi la bocca interna di esso.

Col procedere ai lavori delle banchine, alle bonifiche dei circostanti siti ed al suo cavamento interno ed esterno, voi avrete raggiunto il primo stadio dei lavori, e mettereste il porto nello stato da cominciare il suo gran commercio e cominciarlo nel breve tempo di meno di due anni.

Nel prosieguo o con l'industria privata o coi mezzi dello Stato si andrebbe provvedendo a tutti quegli stabilimenti marittimi e commerciali che abbisognano, come *docks*, bacini, *entrepôts*, ecc. Così raggiungereste le aspirazioni della Commissione.

Ma vediamo ora se è egli compatibile dall'altro canto dare esecuzione ai lavori di un nuovo porto proposto dal Ministero. Il nuovo porto propostoci, e di cui ci si presenta il progetto nella relazione, riuscirebbe a sommo danno, anzi a rovina del porto interno. Or questa rovina verrebbe acquistata con ingenti spese, producendo in pari tempo grave danno a quelle popolazioni ed al commercio a cui si mira.

Nell'Adriatico, mentre lungo la costa opposta a quella dell'Italia le correnti seguono il loro corso dal sud al nord, sulla costa italiana invece scendono, come si è detto, dal nord al sud.

Si è pur notato come questa corrente riesca utile tanto al porto interno che all'esterno di Brindisi ed al canale di comunicazione fra essi onde ritenerli esenti da interrimento. Or questa corrente ha appunto adito dalla bocca detta di Puglia e per un canale dell'ampiezza di 400 metri s'introduce nel porto per quindi avere il suo sbocco al sud fra scogli o secche dette le *pedagne*.

Che cosa mai si vorrebbe far oggi con la costruzione di tutte le opere che si progettano pel nuovo porto esterno? Eliminare interamente il corso di detta corrente con chiudere la bocca di Puglia, mettere dei gradi moli innanzi all'altra bocca per lasciarne una così

angusta e difficile che le arene per rigurgito di corrente vadino a depositarsi lì nei porti ove le acque restano nella massima quiete e senza affatto moto.

Esaminando nel progetto Mati la costruzione di tutte quelle immense opere del porto esterno, parmi che siano immaginate per opporsi a tutto ciò che la natura abbia con tanta arte operato a vantaggio di quel sito. Esso difatti vedesi dotato di quanto mai serve a mantenervi la perfetta calma, e dare sicurezza alle navi, insieme al ritenerne il fondo sempre netto e scevro da qualsiasi interrimento. Nè varrebbe il dirsi essersi verificato il contrario nel porto interno, giacchè abbiamo veduto come quello sia stato procurato. Vorreste voi dunque permettere questo danno? Ma v'ha di più: non solo si dovrebbe lamentare l'interrimento dei porti, con quelle nuove opere, ma verrebbe a distruggere il grande, il sommo vantaggio della facilità dell'entrata nel porto.

Di fatto col nuovo progetto andrebbe ad eliminarsi del tutto la bocca di Puglia, e quindi la doppia entrata, di cui i bastimenti si giovano nei forti tempi, allorchè sottoventati, non possono sostenere le vele per guadagnare la bocca di sopravento. Nella mancanza di tal beneficio, la loro perdita sarebbe indubitata. Nè valga il dire che il canale della bocca di Puglia non abbia il fondo sufficiente per bastimenti di alta portata; che, se anche non si potesse cavarlo da servire per tutti, la qual cosa l'è pur facilissima, riuscirebbe sempre utile per quelli che vi possono aver passaggio.

Pur non sarebbe la eliminazione della bocca di Puglia la sola cosa che farebbe riuscire difficile l'entrata del porto: v'ha anzi di peggio con la costruzione dei due grandi moli, i quali vi aumenterebbero in sommo grado le difficoltà co' venti contrari. E di questi venti se ne verrebbe di molto ad aumentare il numero col ridurre angustissimo il passaggio. Mancherebbe tutt'affatto lo spazio alle bordate, e co' venti tristissimi del nord, si renderebbe pericoloso, sino a lasciar cadere traverso i legni sulle coste fuori queste nuove dighe, per le quali costruzioni si vogliono profondere così grandi somme. Il bastimento troverebbe la sua perdita là, dove cercava salvamento.

Non è egli di minore importanza osservare che le rade dei porti sono di una immensa, anzi eccessiva utilità. Esse procurano il gran vantaggio a quei bastimenti che han terminato il loro carico, d'approntarsi alla partenza agevolandone le operazioni; sgombrano i porti dall'imbarazzo che sempre arrecano dette operazioni; non travagliano e rendono agevole del pari quelle delle navi che non han mestieri entrare nel porto per trattenerci; risparmia a queste fatica, danaro e tempo ad ormeggiarsi. Permettono le rade, anzi agevolano per tutti la manovra all'arrivo ed alla partenza ed evitano non pure dei danni, con la facilità medesima che loro si procura al manovrare.

Ora l'attuale antiporto di Brindisi è una rada delle più sicure. Essa ha servito sinora, serve, e servirà di

porto insino a che col cavarsi del canale non si darà adito al porto interno.

Togliere tanto beneficio a questo porto, e toglierlo poi con ingenti spese, sarebbe ormai commettere il più grande degli errori. Pur non è egli vero che l'egregio relatore in nome della Commissione fa dei voti, e delle grandi premure al ministro, perchè questo porto potesse avere compimento nel più breve spazio di tempo? E per quanti sforzi e spese si volessero approfondire esso non vi si prometterebbe prima di quattro anni (ciò che io credo assai poco tempo), mentre al presente voi avete già questo antiporto così sicuro com'esso è, nulla attualmente mancando dal ricevere bastimenti in sufficiente numero, e lo vorreste ingombrare con materiali, pontoni, dighe, ecc., per renderlo più angusto e difficile, anche nel momento che è il solo che vi abbiate?

(*Conversazioni incessanti*).

Miglior consiglio crederei dunque sarebbe cominciare dal cavare il canale, e dare adito al porto interno, bonificare i terreni costruendovi banchine, migliorandolo sempre, porlo in istato di ricevere ogni bastimento, ed in meno di due anni si otterrebbe il desiderato scopo d'aversi un porto. Esso sarà iniziato, io vi convengo, ma sarà porto.

In questo mentre tutte le attuali operazioni di commercio sarebbero proseguite, e qualora nel termine dei lavori del porto interno, sempre ed in qualunque ipotesi, foste spinti a seguire pel porto esterno, o rada, un consiglio diverso da quello che io ho creduto suggerire, lasciarlo cioè quale oggi si trova, allora non vi mancherà nè tempo, nè danaro da spendere, per effettuare le nuove costruzioni.

Mi è d'uopo in ultimo richiamare l'attenzione di tutti nel voler osservare come col nuovo progetto Mati si ponga da banda, sino ad un tempo indeterminato e remoto, il ripristinamento del porto interno, e con esso le bonifiche dei siti circostanti, cui ne è vitalissimo il bisogno.

L'abbandono di quel porto ha mietute, e tuttora miete molte e molte vite. Le popolazioni, ridotte già scarse, non rifluiscono. Gli immensi terreni così feraci rimangonsi infruttiferi, e tante ricchezze, cui la natura è prodiga in quelle regioni, si perdono e distruggono.

Destatevi, o signori, al lamento di quelle popolazioni abbandonate per forza del mal governo al torpore di una vita inerte. Ridate loro quella vita e quell'energia perduta. Fate che l'agricoltura riprenda il suo essere ed il suo progresso. La qual cosa ad ottenere, basta rivolgere l'attenzione ai lavori del porto interno, i quali necessariamente vi condurranno all'inizio delle bonifiche dei siti circostanti. Darete così energica spinta alle popolazioni che in breve rifioriranno. La feracità naturale delle terre sarà di stimolo ed incoraggiamento all'agricoltore. Si promuoverà il benessere, il commercio e la ricchezza in quelle regioni, che diverranno nuovamente popolate, a sommo utile e prosperità dello Stato.

Quindi signori, io conchiudo. (*Vivi segni d'impazienza*) Avrei voluto farlo anche prima se avessi potuto supplire al mio debito in altra guisa; conchiudo, e ricordo ciò che dice l'egregio relatore nella sua relazione. Mi perdonerete, spero, ma questa volta mi è d'uopo leggersi un brano di relazione. È l'onorevole Devincenzi, è la Commissione che vi parla:

« Il bonificamento delle terre è una delle questioni economiche le più gravi, cui dobbiamo rivolgerci in Italia. Vi ha nelle provincie meridionali paesi vastissimi, i quali pel trascurato regime delle acque o non rendono nulla o pochissimo. Ben otto mila chilometri quadrati di terreni sarebbero facilmente bonificabili, ossia che con una buona sistemazione delle acque si potrebbe rendere all'agricoltura ben 800,000 ettari di feracissime terre.

« È facile il vedere qual immenso campo di miglioramenti e di profitti si offra al Governo ed alla privata industria.

« Gli ottocento mila ettari di terreno, che facilmente possono bonificarsi nelle provincie meridionali di terraferma, e che ora o non rendono nulla o pochissimo, coltivati a cotone potranno produrre anche ai prezzi i più bassi un valore annuale di oltre trecento milioni di lire. »

Termino col chiedere che andassero del tutto sospesi i lavori sul progetto del porto esterno, lasciandolo quale è oggi insino a che non venissero compiuti i lavori necessari al porto interno e suo canale, ed in seguito a più ampi studii fatti da speciale Commissione mista, che ne andasse ad indicare al Parlamento i soli convenienti. Cominciare indefessamente invece i lavori del cavamento ed ingrandimento del canale fatto a forma d'imbuto. Far quanto sia necessario al porto interno, cioè cavamento, banchine, ecc. Eseguir bonifiche nei siti circostanti al porto ed alla città, e finalmente porre un galleggiante, o pontone con faro, da evitare il pericolo sulla secca avanti l'entrata del porto, la quale riesce sempre utile per obbligare i legni che vi entrano a rimanere sotto la soggezione del forte che giace a difesa del porto.

Con ciò il mio ordine del giorno viene formulato come segue:

« La Camera, sospendendo qualunque progetto pel porto esterno di Brindisi, concede i fondi necessari ai lavori pel porto interno e canale di comunicazione, e passa all'ordine del giorno. »

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Massari.

**MASSARI.** Io mi era iscritto per parlare in favore del progetto di legge mosso da quella naturale tenerezza che sento verso tutti i porti dell'Adriatico (*Ilarità*), e nella supposizione che alcuno sorgesse a combattere la legge sotto il solo aspetto sotto il quale potrebbe essere oppugnata, vale a dire l'aspetto finanziario.

Ma siccome l'onorevole preopinante si è addentrato nella questione tecnica, nella quale io sono incompetentissimo, così io rinunzio alla parola, riservandomi a parlare quando per avventura altro oratore abbia trat-

TORNATA DEL 22 LUGLIO

tata la questione sotto l'aspetto finanziario, e sosterrò la proposta di legge del ministro dei lavori pubblici, la quale, mi sia lecito dirlo alla Camera, corrisponde ad un antico e vivissimo desiderio delle popolazioni delle località a cui beneficio essa va attuata.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha la parola.

**MICHELINI.** Io rispondo precisamente all'invito del mio amico il deputato di Bari.

Egli si riserva di parlare quando altro oratore abbia trattata la questione sotto l'aspetto finanziario. Ebbene, è precisamente mio intendimento di trattarla sotto tale aspetto; sarò brevissimo. (*Conversazioni generali*)

Se per avventura ad alcuno venisse il vezzo di rovistare in quel vasto cimitero che si chiama gli Atti del Parlamento... (*Oh! oh! — Rumori*)

**ERCOLE.** Ritiri l'espressione; non è parlamentare.

**MICHELINI...** se ad alcuno venisse il vezzo di rovistare in quei rispettabilissimi volumi (*Bravo! — Ilarità generale*) che si chiamano Atti parlamentari, nei quali giacciono sepolte alcune buone ragioni accanto ai sofismi, appunto come nei cimiteri umani dormono il sonno eterno i giusti e gli onesti accanto ai colpevoli, forse troverebbe che io più volte ho inculcato economie, ed ho votato contro spese da altri giudicate utili e necessarie: intendo incorrerne tutta la responsabilità.

Io ho votato contro le strade ferrate di Sardegna; io ho votato contro le strade ordinarie dell'isola medesima; io ho votato contro le strade meridionali.

Io ho votato due volte contro la ferrovia della Liguria, cioè quando ci si domandava la guarentigia a delle 25,000 lire di rendita chilometrica, e poi quando ne è stata concessa la costruzione che ora si eseguisce.

Non occorre dire che io ho votato contro le spese che si prodigano per gl'impiegati, contro le spese di rappresentanza. In fine è un pezzo che io dico alla Camera che è tempo di sostare anche nelle spese non prive di utilità, perchè questa utilità è relativa e vuol essere ragguagliata alle forze dei contribuenti; è un pezzo che io scongiuro la Camera di fare economie. E perchè, o signori? Perchè io sono sotto un incubo, incubo immenso, che giorno e notte mi tormenta. (*Bravo! — Ilarità*)

Molto mi rincresce di non vedere al suo banco l'onorevole personaggio, cui è affidata la sorte delle nostre finanze; molto mi rincresce soprattutto, ch'egli vada esente dall'incubo che mi opprime. Da lungo tempo gli sono amico, ma mi spiace il suo ottimismo.

Le finanze sono in pessimo stato; se presto, se energicamente non si pone riparo, prossima ne è la rovina. (*Molti deputati scendono nell'emiclo.*)

Io voglio vedere che cosa sarà il Ministero delle finanze da qui ad un anno, da qui a 14 o 16 mesi.

Voi, ministri, consumerete i fondi dell'imprestito, voi venderete le strade ferrate, ne consumerete il prezzo senza corrispondente utilità dello Stato; voi venderete i beni nazionali, ed il prezzo pure si dileguerà senza lasciare traccia di sé. Tutto questo è la conseguenza dal perniciosissimo sistema in cui siamo entrati di de-

cretar spese e sempre spese senza pensare ai mezzi di farvi fronte. Noi tiriamo cambiali a furia senza badare che potranno essere protestate.

Ed allora che cosa avverrà? Bisognerà ricorrere ad imprestiti forzati nell'interno, perchè all'estero non troverete più credito; ed allora, domando di nuovo, che cosa avverrà? Allora il partito clericale, il partito retrogrado si gioverà della poca voglia che hanno i contribuenti di portare fondi all'erario pubblico. Che cosa sia per avvenire in seguito io non lo so o, per meglio dire, rifugge la mente dal pensarvi. Quello che io so si è che la questione politica è intimamente legata colla questione finanziaria, e che la rovina di questa può trarre seco la rovina di quella. Sperda Iddio le mie previsioni!

Ma frattanto pensiamoci tutti seriamente finchè siamo in tempo, e facciamone il nostro pro. Ci pensino i ministri, ma più di tutti ci pensi la Camera, perchè alla fine dei conti i ministri non sono che esecutori delle deliberazioni della Camera. O il nostro sistema parlamentare è illusorio ed una larva, od è una verità. Se è una verità, il Parlamento non può sottrarsi alla responsabilità, perchè nulla può fare il Governo senza l'approvazione del Parlamento. (*Bravo!*)

Preso così all'improvviso, io ho finito.

Io aveva determinato di dare tacitamente il mio voto contro questa legge; ma entrato in questo recinto, parvemi che così operando tradissi quella solita mia franchezza, per cui non solamente voto come coscienza mi detta, ma manifesto anche per lo più il mio voto per non sottrarmi alla lode od al biasimo che me ne deve tornare. Perciò ho chiesto al presidente facoltà di parlare appena cominciata questa discussione.

Venendo più particolarmente al porto di Brindisi, io senza entrare nella parte tecnica delle opere che si tratta di farvi, la quale è stata specialmente trattata da altro oratore, dico solo sembrarmi risultare dalle cose da lui dette che la questione non è abbastanza matura, che si devono fare nuovi studii, che il Governo farà certamente se si respinge la legge per presentare col tempo un altro progetto, o ripresentar questo se sarà creduto migliore.

Tutte le spese, o signori, hanno il loro lato utile, ma bisogna pensare alle sofferenze dei contribuenti le quali hanno un limite. Ogni medaglia ha il suo rovescio. Credete voi che i contribuenti non sappiano che fare del loro denaro? Credete che non siano in istato di spenderlo tanto e più fruttuosamente che il Governo?

Laonde, considerando che ciò ch'è necessario è che i bastimenti possano entrare nel porto, vedendo che alle spese di escavazione bastano i fondi annuali come risulta dalla stessa relazione, considerando che tutte le altre spese non sono indispensabili, io do il mio voto contro questo progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Il deputato Ricciardi ha la parola.

**RICCIARDI.** Io non avrei preso la parola senza il discorso dell'onorevole Scrugli, ed ora la prendo tanto più volentieri, inquantochè debbo rispondere all'ono-

revole Michelini; ma imiterò la sobrietà dell'onorevole mio amico Massari. (*ilarità*)

Mi oppongo con tutte le forze all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Scrugli. Io non credo che si debba sospendere la legge; solo ritengo che il ministro dei lavori pubblici debba fare suo pro di alcune fra le osservazioni presentate dal deputato Scrugli, siccome di persona capace di conoscere il vero stato delle cose; tanto più ch'egli stesso ha detto conoscere bene quei mari, per avervi due volte fatto naufragio. (*Si ride*)

Io credo che non si debba procedere proprio immediatamente ai divisati lavori, cioè senza aver consultato una Commissione composta d'uomini di mare, e soprattutto di persone del luogo; le quali ultime direbbero all'onorevole ministro dei lavori pubblici che sotto il dominio borbonico si spesero somme molto considerevoli a ricreare l'antico porto di Brindisi; ma i lavori furono così male iniziati e così male condotti che un immenso danaro andò affatto perduto.

Io raccomando adunque al ministro dei lavori pubblici una estrema prudenza, una grandissima ocularità. Quanto alla necessità, all'utilità grande dell'opera, credo non aver d'uopo di spendere molte parole.

(*Le conversazioni attorno al banco della stenografia coprono in parte la voce dell'oratore.*)

Il porto di Brindisi fra tre anni, cioè quando l'istmo di Suez sarà interamente tagliato, avrà un'immensa importanza, siccome quello che sarà quasi padrone di tutto il commercio d'Oriente.

V'aggiungi la rete ferroviaria, che fra due o tre anni sarà finita, e la quale farà sì che Brindisi serva di anello fra grandissima parte d'Italia e l'Oriente.

Ben sa il deputato Michelini, ben sa la Camera che l'anno scorso quando fummo chiamati a discutere il progetto di legge sul porto di Napoli, io parlai e votai contro, perchè quella spesa non mi sembrò veramente d'una utilità generale.

Or bene, assai volentieri darò oggi il mio voto al porto di Brindisi, perchè opera tale mi pare codesta da dover riuscire davvero di utilità generale.

**MASSARI.** Allorchè ho udito le prime parole del discorso del mio rispettabile amico il deputato di Cagli, ho creduto che egli si proponesse di scendere a particolari, ma ora dopo aver ascoltato tutto il suo discorso debbo dire che egli si è limitato a considerazioni generiche ed alla enunciazione di una massima generale, la quale se ha un lato giusto, non può però, non deve essere scompagnata da altre considerazioni pratiche, le quali naturalmente non possono mancare alla loro volta di esercitare una legittima influenza sulla deliberazione che sta per prendere la Camera.

L'onorevole Michelini non fece altro se non rammentare la dolorosa condizione delle nostre finanze che noi tutti come lui deploriamo e desideriamo ardentemente abbia a finire; ma io prego l'onorevole Michelini a riflettere che vi ha differenza tra spesa e spesa, e che se vi ha di quelle che si debbono risparmiare, ve n'ha pure altre alle quali bisogna soggiacere nell'inte-

resse della cosa pubblica e della stessa finanza. L'onorevole Michelini si preoccupa a buon diritto dei contribuenti, e noi tutti dividiamo con lui questa giusta preoccupazione; ma appunto perciò io dico che bisogna mettere i contribuenti delle provincie meridionali in caso da poter sopportare i pesi dello Stato, migliorando il più che è possibile la condizione economica, attivando i lavori pubblici, dando efficace impulso alla pubblica prosperità. Se voi non fate provvedimenti che valgano a migliorare le condizioni economiche del paese, i contribuenti non potranno pagare.

Vi sono spese, e questa della quale ci occupiamo è di questo genere, le quali sono produttive perchè restituiscono da una parte ciò che si paga dall'altra.

Rimanendo però nel campo delle generalità a cui si è attenuto l'onorevole Michelini, io credo che la sua opposizione contro questo progetto di legge non regge, perchè è una opposizione che prova troppo, e che andrebbe applicata a tutti i progetti di legge della stessa indole che sono già stati presentati, o che dovranno essere sottoposti all'approvazione della Camera.

Del resto l'onorevole ministro dei lavori pubblici sarà in grado di giustificare ampiamente con argomenti positivi e speciali questa proposta. Io, e perchè l'ora è tarda, e perchè non voglio demeritare l'elogio di sobrietà che all'onorevole Ricciardi è piaciuto farmi, non dirò più oltre, e mi taccio. (*Bravo! — Ilarità*)

*Voci.* A domani! a domani!

**MENABREA, ministro dei lavori pubblici.** Mi riservo di rispondere domani. (*No! Sì!*)

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE  
PER LA LEVA.**

**FERRACCIÙ, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per la leva annuale sui nati nel 1843.

**PRESIDENTE.** Sarà stampata e distribuita.

La seduta è levata alle ore 6.

*Ordine del giorno per le tornate di domani.*

(*Al tocco*):

1° Seguito della discussione sul progetto di legge relativo al porto di Brindisi;

2° votazione per scrutinio segreto del progetto di legge concernente le inchieste parlamentari.

Discussione dei progetti di legge:

3° Maggiore spesa sul bilancio 1862 del Ministero della guerra per trasporti militari;

4° Ferrovia da Cuneo a Mondovì;

5° Affrancamento dei canoni enfiteutici, livelli, censi, decime ed altre prestazioni territoriali;

6° Spesa per l'attuazione dei nuovi ordinamenti giudiziari;

7° Conti amministrativi degli esercizi 1855-56.

(*Alle 8 1/2 di sera*):

Relazione di petizioni.